IT 2023 20

Relazione speciale

Sostegno alle persone con disabilità

L'azione dell'UE ha un limitato impatto pratico

CURIA RATIONUM
CORTE DEI CONTI EUROPEA

Indice

Paragrafo

Sintesi I - IX

Introduzione 01 - 17

Quadro strategico dell'UE per le persone con disabilità 08

Ruoli e responsabilità 09 - 13

Finanziamenti dell'UE e nazionali a sostegno delle persone con disabilità 14 - 17

Estensione e approccio dell'audit 18 - 24

Osservazioni 25 - 85

Manca alla Commissione un preciso quadro d'insieme sulla situazione delle persone con disabilità nell'UE 25 - 34

Le definizioni e i criteri per la certificazione dello stato di disabilità negli Stati membri non sono comparabili 26 - 29

Le statistiche dell'UE non sono comparabili a quelle basate sulle definizioni nazionali 30 - 34

La strategia 2021-2030 comprende importanti iniziative per l'inclusione ma alcune questioni fondamentali rimangono irrisolte 35 - 69

La strategia 2021-2030 traduce i princìpi della Convenzione in obiettivi specifici e azioni operative 37 - 39

La strategia 2021-2030 affronta la maggior parte delle carenze individuate nella valutazione della strategia precedente ma diversi nodi fondamentali rimangono irrisolti 40 - 50

Sono stati compiuti progressi nell'attuazione delle iniziative faro della strategia 2021-2030 controllate, ma non è ancora possibile stabilirne l'impatto 51 - 60

Dare l'esempio: in qualità di datori di lavoro, le istituzioni dell'UE perseguono obiettivi ambiziosi nel promuovere l'inclusione delle persone con disabilità, ma i risultati accertati sono modesti 61 - 69

La Commissione dispone solo di dati limitati in merito all'entità dei finanziamenti dell'UE destinati a misure di sostegno alle persone con disabilità 70 - 85

Il quadro di monitoraggio per entrambi i periodi di programmazione non consente di valutare se i finanziamenti dell'UE contribuiscano a migliorare la situazione delle persone con disabilità 71 - 77

L'impatto della condizione abilitante orizzontale e delle raccomandazioni del semestre europeo sui finanziamenti 2021-2027 per le misure rivolte alle persone con disabilità potrebbe essere modesto 78 - 85

Conclusioni e raccomandazioni 86 - 94

Allegato

Iniziative faro della strategia 2021-2030 e relativo stato di avanzamento

Abbreviazioni e acronimi

Glossario

Risposte del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea

Cronologia

Équipe di audit

Sintesi

I Circa un quarto dei cittadini dell'UE di età pari o superiore a 16 anni ha una disabilità autocertificata che ne limita le attività quotidiane. L'UE e i suoi Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impegnandosi a promuovere la parità di partecipazione alla vita quotidiana da parte delle persone con disabilità. In tale contesto, l'UE ha adottato diverse strategie tese a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità sostenendo gli Stati membri, che hanno la responsabilità primaria per le politiche in materia di inclusione sociale, occupazione e istruzione.

II L'audit condotto intendeva valutare se le azioni della Commissione avessero sostenuto con efficacia le persone con disabilità negli Stati membri. La Corte ha controllato se i criteri per la certificazione dello stato di disabilità utilizzati dagli Stati membri consentissero il reciproco riconoscimento in tutta l'UE. Ha altresì verificato se la Commissione avesse una precisa visione d'insieme della situazione delle persone con disabilità nell'UE, sulla base di dati statistici comparabili. Ha valutato la definizione della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030. Ha inoltre verificato in che modo cinque istituzioni dell'UE, in qualità di datori di lavoro, avessero sostenuto l'inclusione di persone con disabilità nei propri organici. Ha altresì esaminato se i finanziamenti dell'UE per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 avessero risposto con efficacia alle necessità delle persone con disabilità e se fosse stato attuato un monitoraggio specifico al riguardo.

III La Corte ritiene che l'audit possa contribuire al riesame intermedio sia della strategia 2021-2030 sia dei finanziamenti per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Parlamento europeo ha più volte proposto alla Corte di condurre un audit su questo tema.

IV La Corte è giunta alla conclusione che le azioni dell'UE a sostegno delle persone con disabilità hanno avuto un impatto limitato. Nel complesso, gli indicatori chiave in materia di uguaglianza per le persone con disabilità non avevano registrato un miglioramento significativo negli anni recenti. La Corte ha altresì rilevato che i criteri utilizzati per la certificazione dello stato di disabilità differivano tra gli Stati membri e dipendevano dall'interpretazione di autorità decentrate negli Stati membri. Non sempre è stato possibile riconciliare i dati statistici ottenuti su questa base con i dati a livello dell'UE derivanti da indagini nelle quali i partecipanti autocertificavano il proprio stato di disabilità. La Corte ha inoltre individuato alcune carenze nelle statistiche dell'UE in relazione alla copertura, alla frequenza e al livello di dettaglio (granularità). Tali differenze nei dati potrebbero compromettere il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità nell'UE.

V La strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 stabilisce obiettivi e azioni prioritarie a livello dell'UE sotto diversi aspetti, quali l'accessibilità, i diritti dei cittadini, la qualità della vita, la parità di accesso e la non discriminazione, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità. La strategia colma la maggior parte delle lacune individuate nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020. Ciononostante, diverse questioni fondamentali che rientrano almeno parzialmente nella sfera di competenza della Commissione rimangono irrisolte: il collegamento tra la strategia 2021-2030 e i finanziamenti dell'UE è ancora debole; non è stata ancora condotta un'analisi di tutta la normativa dell'UE importante al fine di valutare il rispetto della Convenzione; infine, la normativa pertinente in materia di diritti delle persone con disabilità è in fase di stallo.

VI La strategia 2021-2030 include nuove iniziative volte a migliorare il reciproco riconoscimento dello stato di disabilità (tessera europea di disabilità) o ad accrescere il tasso di occupazione delle persone con disabilità (pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità). La strategia 2021-2030 impegna altresì la Commissione a dare l'esempio in termini di promozione dell'inclusione delle persone con disabilità nel proprio organico e invita le istituzioni dell'UE a seguirlo. Non è tuttavia ancora possibile valutare l'impatto di tali iniziative.

VII La Corte ha rilevato che il quadro di monitoraggio della Commissione non era studiato per fornire informazioni sulla misura in cui i finanziamenti dell'UE hanno contribuito a migliorare la situazione delle persone con disabilità in entrambi i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. I programmi della politica di coesione non comprendono una categoria di spesa relativa al sostegno delle persone con disabilità. La normativa dell'UE per il periodo 2021-2027 ha introdotto nuovi requisiti riguardanti la condizione abilitante orizzontale sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite e del processo del semestre europeo. Tali requisiti potrebbero tuttavia avere soltanto un impatto modesto per destinare i finanziamenti dell'UE in modo più mirato alle esigenze delle persone con disabilità.

VIII Alla luce delle suddette conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione di:

a) ottenere dati più comparabili sulla situazione delle persone con disabilità in termini di copertura, frequenza e granularità, in quanto ciò costituisce uno dei presupposti per misurare l'impatto e l'efficacia della politica dell'UE volta a garantire pari diritti alle persone con disabilità;

b) esaminare progressivamente la pertinente normativa dell'UE per verificarne la conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite e adottare misure adeguate a sostegno dell'adozione, da parte del Consiglio, della direttiva sulla parità di trattamento;

c) adoperarsi per il reciproco riconoscimento dello stato di disabilità nell'UE, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.

IX La Corte raccomanda altresì alle istituzioni dell'UE di valutare i progressi compiuti per includere persone con disabilità nei propri organici e di riferire periodicamente su tale aspetto per dimostrare in che modo tali istituzioni danno l'esempio.

Introduzione

01 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), adottata nel dicembre 2006, offre una definizione piuttosto ampia del concetto di disabilità: "Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri"[1]. In tutta la presente relazione l'espressione "persone con disabilità" va intesa in linea con la Convenzione.

02 Nel 2021, stando a un sondaggio di Eurostat, circa il 25 % delle persone di età pari o superiore a 16 anni dichiarava di avere una disabilità più o meno grave (cfr. ***figura 1***). Tale percentuale corrisponde a circa 87 milioni di persone, di cui oltre 24 milioni si considerano afflitte da una o più disabilità gravi[2]. I dati del 2021 non includono le persone con disabilità che vivono in un istituto (stimate in oltre un milione di minori e adulti di età inferiore ai 65 anni e in oltre 2 milioni di adulti di età superiore a 65 anni)[3].

03 L'indagine ha altresì evidenziato divergenze significative tra i vari Stati membri. A titolo esemplificativo, la presenza di limitazioni percepite e di lunga durata variava dal 16,7 % a Malta al 37,1 % in Lettonia (cfr. ***figura 1***).

---

[1] Articolo 1 della **Convenzione**.

[2] Relazione "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità" (**2022/2026(INI)**).

[3] *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, **COM(2021) 101**.

Figura 1 – Limitazioni percepite e di lunga durata nelle attività abituali a causa di problemi di salute, 2021 (*percentuale*)

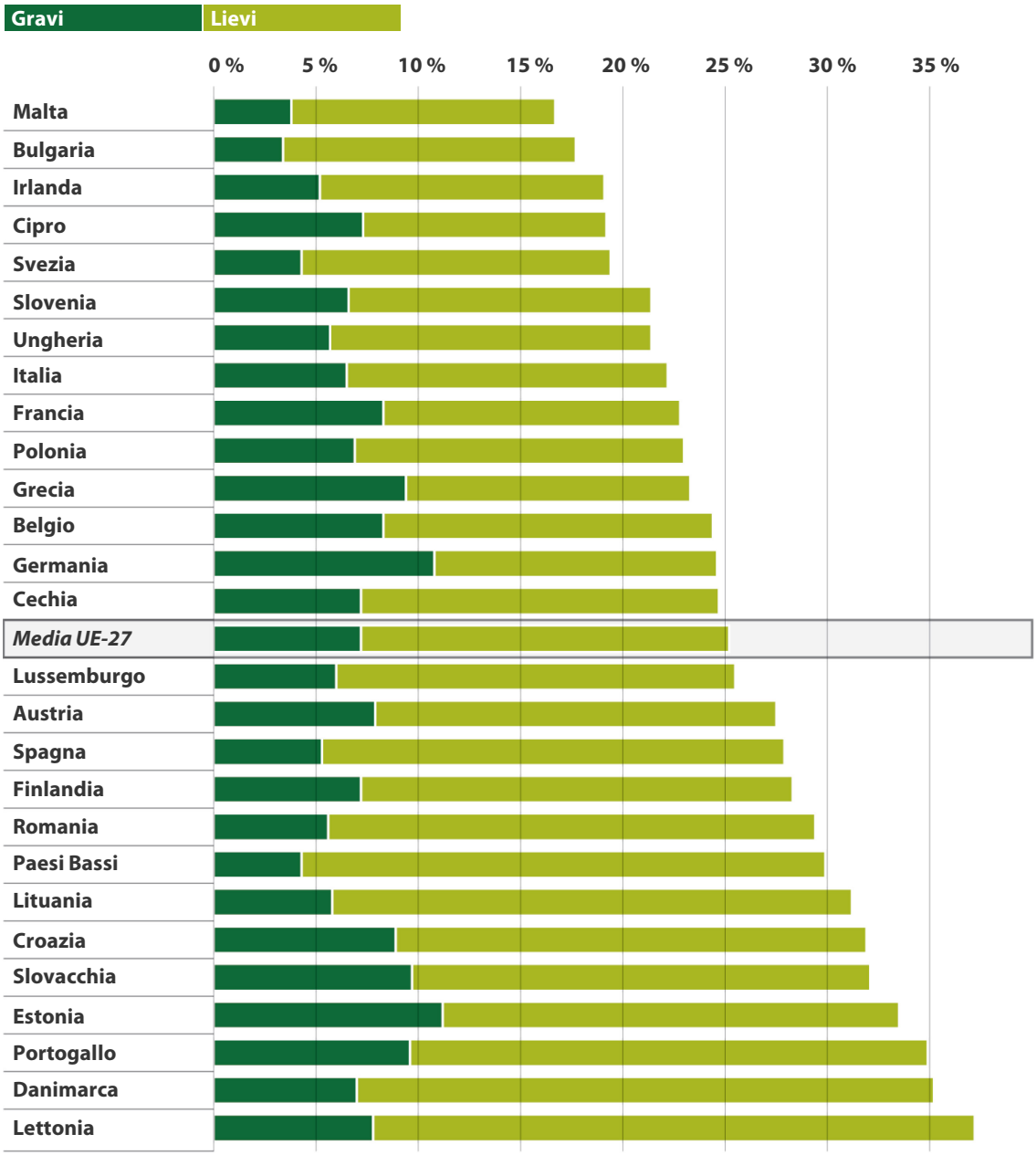

Nota: popolazione di età pari o superiore a 16 anni. Non sono compresi i residenti negli istituti. I dati per la Slovacchia riguardano il 2020.

Fonte: Commissione europea.

04 Con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, è probabile che la percentuale e il numero di persone con disabilità aumentino. Nella relazione del 2020 sull'evoluzione demografica[4], la Commissione ha sostenuto che la percentuale di persone di età pari o superiore a 65 anni sarebbe destinata ad aumentare da circa il 20 % nel 2019 al 30 % nel 2070 e che la percentuale di persone di età pari o superiore a 80 anni sarebbe più che raddoppiata, arrivando al 13 %. Secondo la stessa relazione, poiché il 49 % delle persone di età pari o superiore a 65 anni nel 2018 aveva dichiarato di avere una disabilità o una limitazione di lunga durata nello svolgimento delle attività, tale evoluzione demografica causerà un aumento delle disabilità presenti. Le stesse proiezioni indicano un aumento nel numero di persone che potrebbero avere bisogno di servizi di assistenza a lungo termine nell'UE: da 30,8 milioni nel 2019 a 33,7 milioni nel 2030 e a 38,1 milioni nel 2050[5], con un conseguente aumento della pressione sui sistemi di assistenza negli Stati membri (cfr. ***figura 2*** e ***figura 3***).

[4] Commissione europea, ***Report on the Impact of Demographic Change***.

[5] Comitato per la protezione sociale e Commissione europea, ***2021 Long-term care report: Trends, challenges and opportunities in an ageing society***, vol. 1, 2021.

Figura 2 – Persone con limitazioni percepite e di lunga durata nelle attività consuete a causa di problemi di salute, per genere ed età, 2021 (*percentuale*)

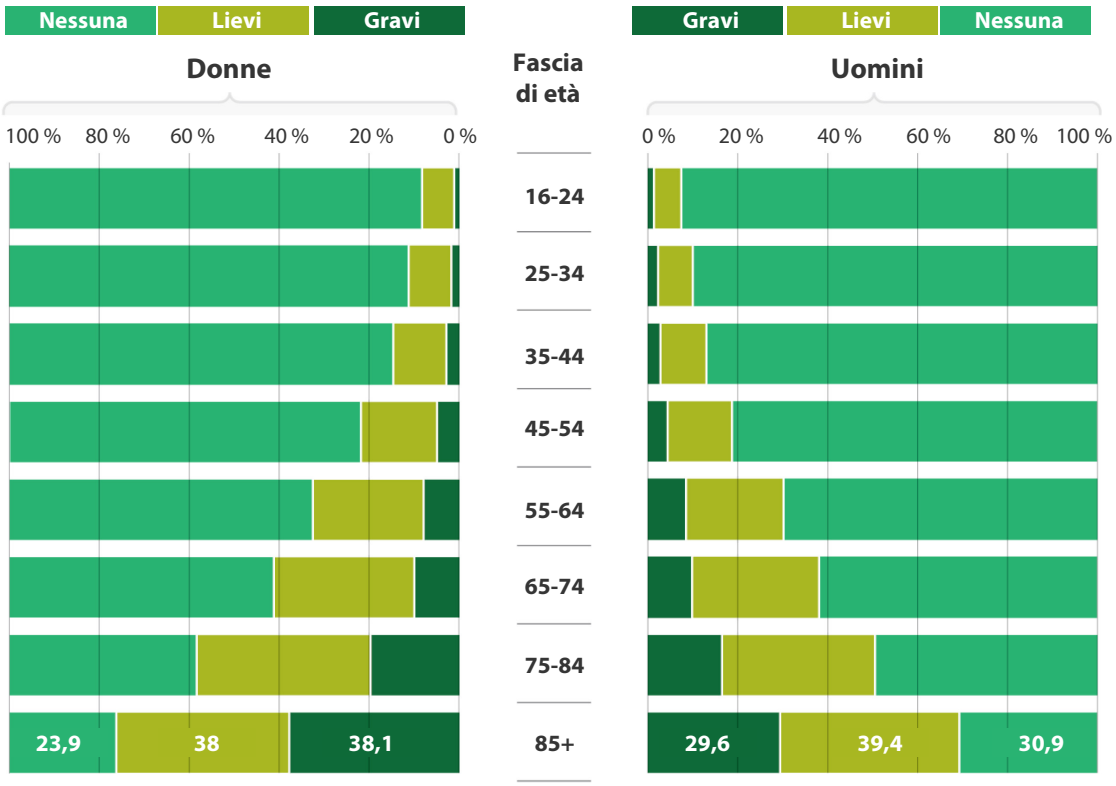

Nota: le eventuali differenze nella percentuale totale sono dovute all'arrotondamento.

Fonte: Commissione europea.

Figura 3 – Livello di difficoltà nello svolgere attività di cura personale o domestiche, persone di età pari o superiore a 65 anni, 2019 (*percentuale*)

Fonte: Commissione europea.

05 Le persone con disabilità si trovano ad affrontare gravi ostacoli nell'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, allo sport e alla cultura. Incontrano anche maggiori difficoltà nel partecipare alla vita politica e sono esposte a un rischio maggiore di povertà ed esclusione sociale[6]. In tutta l'UE, negli ultimi anni non sono stati registrati miglioramenti significativi negli indicatori chiave in materia di uguaglianza, come il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità o il rischio di povertà (cfr. ***figura 4*** e ***figura 5***).

06 Soltanto il 50,8 % delle persone con disabilità svolge un'attività lavorativa, rispetto al 75 % delle persone senza disabilità[7]. Secondo le indagini condotte da Eurostat, nell'UE il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità era di 23,1 punti percentuali nel 2021, ossia quasi lo stesso livello del 2014, quando è stato misurato per la prima volta (22,7). Il divario è maggiore per gli uomini che per le donne. Analogamente, nel 2021 le persone con disabilità erano più a rischio di povertà o di esclusione sociale (29,7 %) rispetto alle persone senza disabilità (18,8 %). Il rischio non è variato in maniera significativa dal 2015 (rispettivamente 30,4 % e 21,1 %) ed è maggiore per le donne che per gli uomini.

Figura 4 – Divario occupazionale tra persone con e senza disabilità per genere nell'UE, 2014-2021 (punti percentuali)

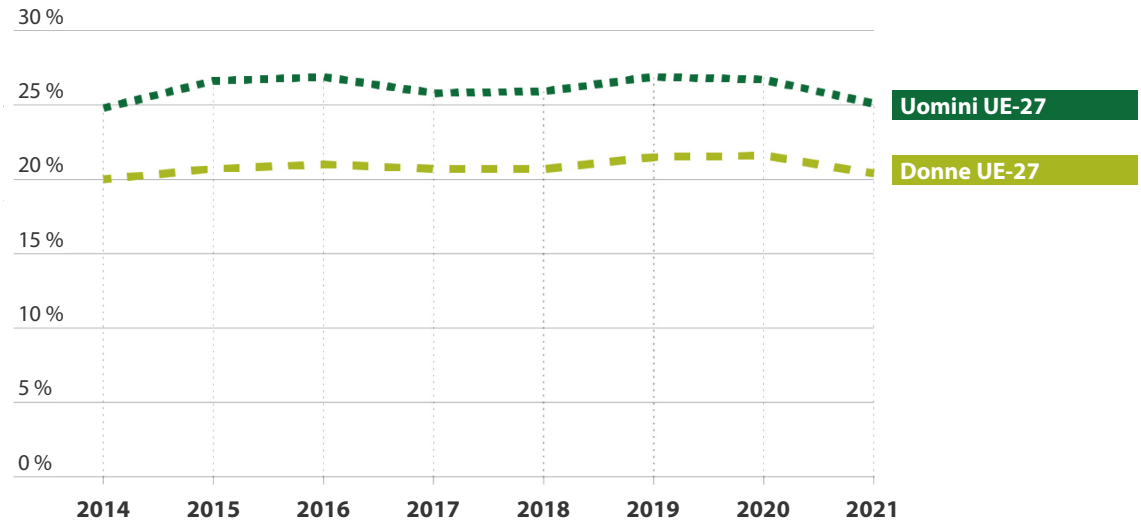

Nota: popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni.

Fonte: Commissione europea.

[6] **COM(2021) 101**.

[7] **COM(2021) 101**.

Figura 5 – Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, per grado di limitazione nello svolgimento delle attività e per genere nell'UE, 2021 (*percentuale*)

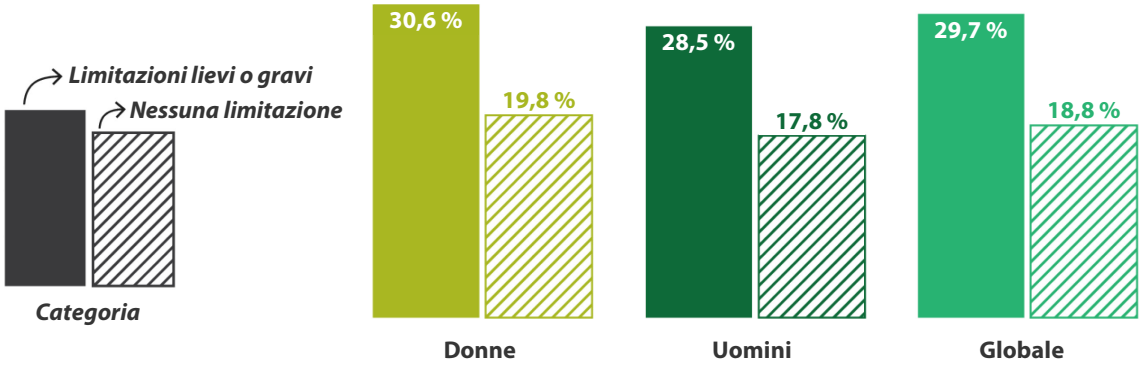

Nota: popolazione di età pari o superiore a 16 anni. Il totale comprende maschi e femmine.

Fonte: Commissione europea.

07 La crisi della COVID-19 ha ulteriormente aggravato gli ostacoli per le persone con disabilità. Secondo uno studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)[8], durante la pandemia le persone con disabilità si sono trovate in condizioni sociali e finanziarie nettamente peggiori rispetto alle persone senza disabilità. Lo studio ha anche evidenziato che le persone con disabilità spesso vedevano insoddisfatte le proprie esigenze sanitarie (a causa dell'indisponibilità di appuntamenti e dei costi) e hanno spesso sofferto di isolamento sociale o segnalato problemi di salute mentale e malessere.

Quadro strategico dell'UE per le persone con disabilità

08 Il quadro strategico dell'UE riguardante le persone con disabilità si è evoluto nel corso degli ultimi 15 anni, alla luce dei cambiamenti avvenuti a livello di norme internazionali (cfr. ***figura 6***).

[8] Eurofound, ***People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey***, 2022.

Figura 6 – Quadro strategico dell'UE per le persone con disabilità

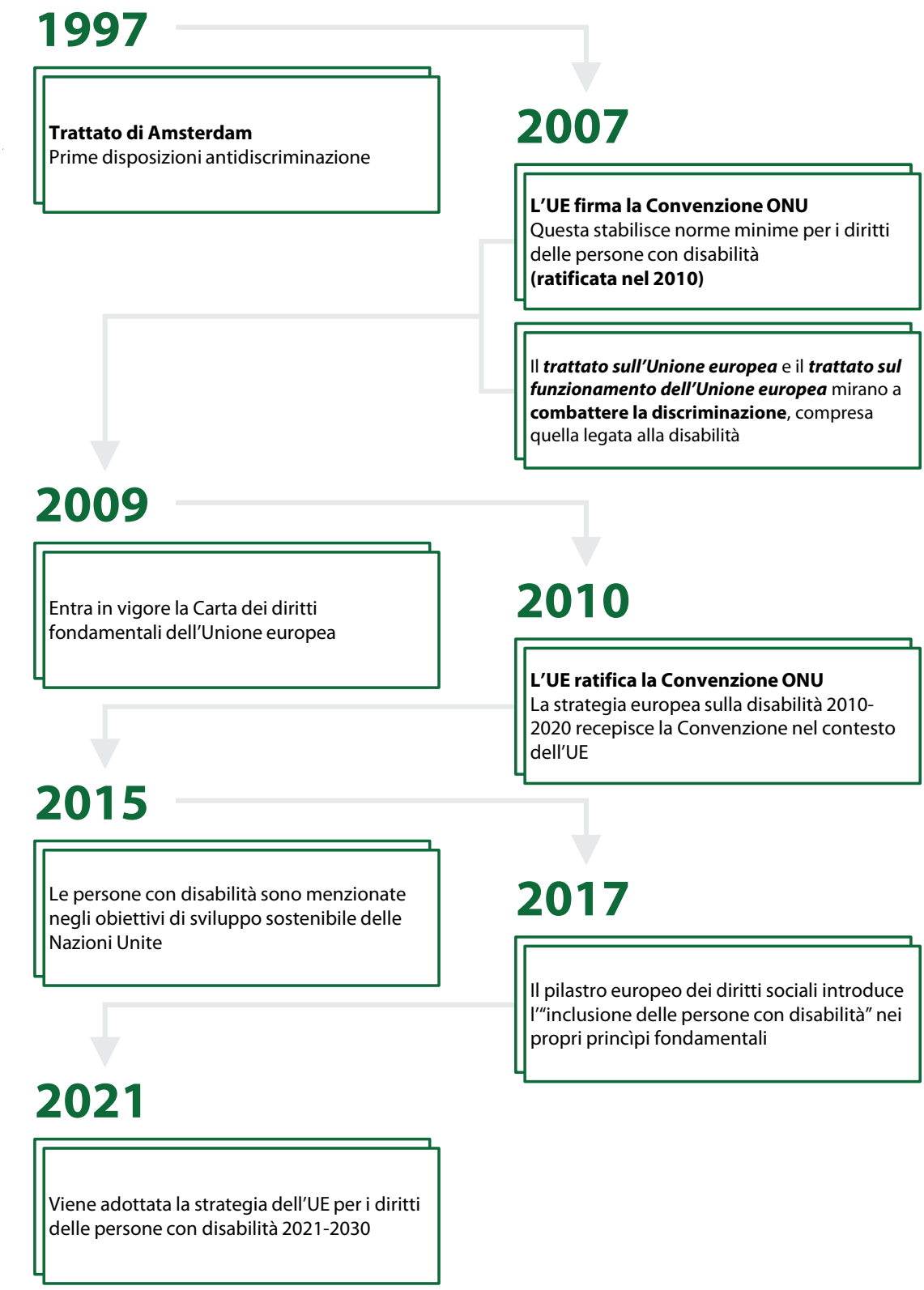

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di audit.

Ruoli e responsabilità

09 In forza del trattato[9], gli Stati membri detengono la responsabilità e la competenza primaria per le politiche in materia di inclusione sociale, occupazione e istruzione. Essi definiscono le proprie politiche in materia di disabilità in linea con il proprio quadro giuridico contro le discriminazioni e con gli obblighi di attuazione della Convenzione.

10 Nell'ambito della politica sociale, il ruolo dell'UE consiste nel sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri secondo i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità. Ciò significa che l'UE interviene soltanto quando gli Stati membri da soli non possono conseguire gli obiettivi e non si spinge mai oltre allo stretto necessario per raggiungere gli obiettivi dei trattati dell'UE.

11 Per la politica dell'UE riguardante le persone con disabilità, ivi compresi l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle strategie, è competente la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione. Questa direzione generale è il punto nevralgico per l'attuazione della Convenzione, mentre le altre direzioni generali attuano la strategia 2021-2030 nei rispettivi settori d'intervento. La Commissione supervisiona altresì il pertinente sostegno finanziario dell'UE, per lo più stanziato a titolo del Fondo sociale europeo (FSE)[10] nel periodo 2014-2020 e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+)[11] nel periodo 2021-2027, negoziando e approvando gli accordi e i programmi di partenariato degli Stati membri.

12 Sono diversi i soggetti all'interno della Commissione che si occupano delle questioni strategiche dell'UE relative alle persone con disabilità. La task force sull'uguaglianza è composta da rappresentanti di alto livello di ciascun dipartimento della Commissione e riferisce al commissario per l'uguaglianza. L'obiettivo del gruppo di lavoro è integrare il tema dell'uguaglianza per tutti, comprese le persone con disabilità, in ogni politica, dalla definizione all'attuazione. Il gruppo interservizi sulla disabilità contribuisce all'attuazione della Convenzione da parte di tutti i dipartimenti della Commissione e la piattaforma europea sulla disabilità provvede al coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile.

13 Due agenzie dell'UE hanno inoltre responsabilità specifiche in relazione alle persone con disabilità. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisce consulenza in materia di diritti fondamentali. Eurofound fornisce consulenza

---

[9] Articoli 4-6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

[10] **Regolamento (UE) n. 1304/2013**.

[11] **Regolamento (UE) 2021/1057**.

in merito all'accesso ai servizi sociali e alla loro qualità per le persone con disabilità e malattie croniche, in particolare per quanto riguarda l'occupazione.

Finanziamenti dell'UE e nazionali a sostegno delle persone con disabilità

14 La spesa per la politica sociale rappresenta una parte importante dei bilanci degli Stati membri. Secondo Eurostat, nell'UE la spesa nazionale media per le politiche sociali ammonta al 22 % del PIL, di cui circa un decimo (2,2 % del PIL) è destinato alla "disabilità". In tale categoria di spesa, la forbice è compresa tra lo 0,6 % di Malta e il 5 % della Danimarca (cfr. ***figura 7***).

Figura 7 – Spesa pubblica per le prestazioni di protezione sociale ("disabilità"), 2020 (*percentuale del PIL*)

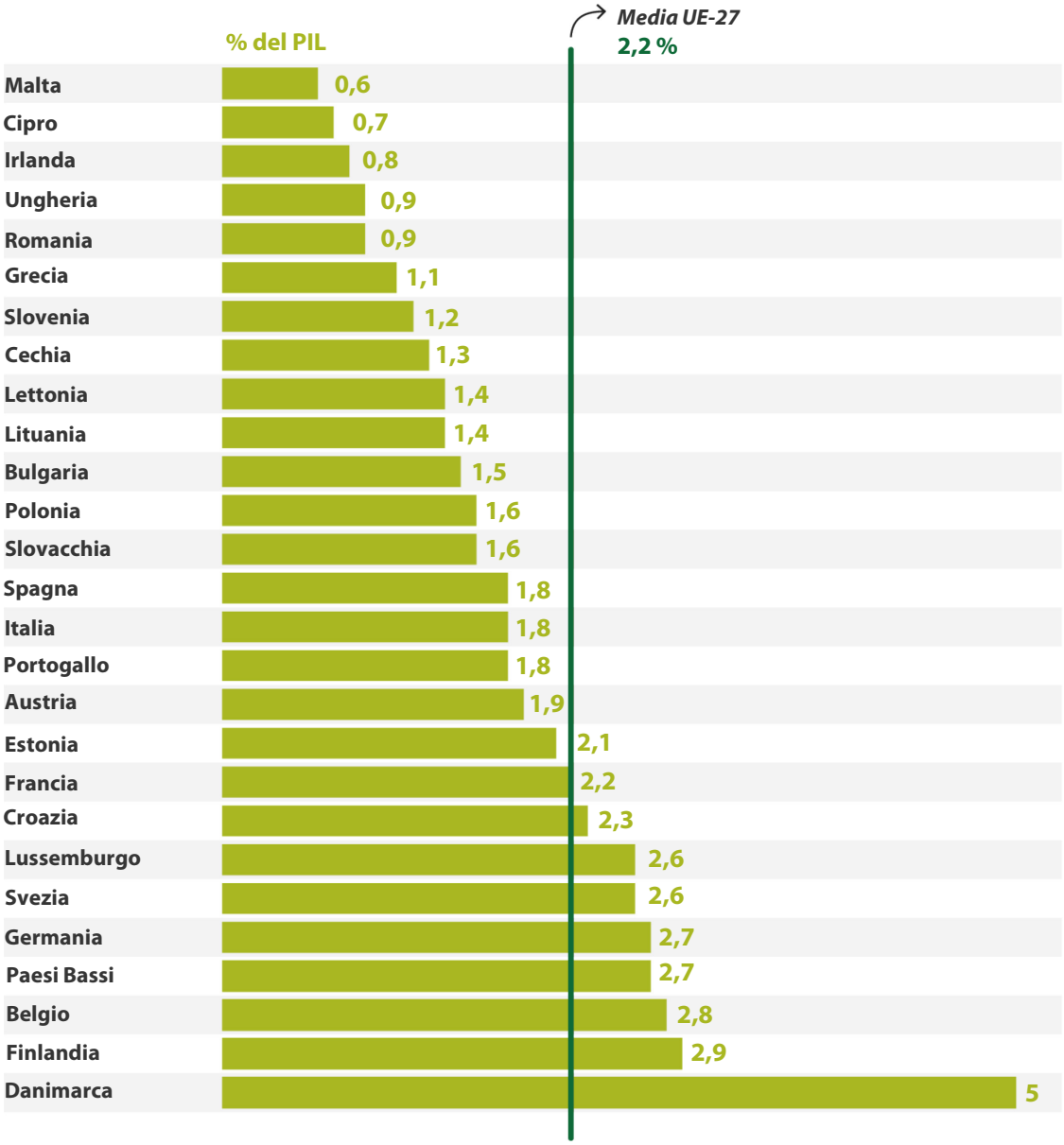

Fonte: Commissione europea.

15 I finanziamenti dell'UE possono integrare in varia misura le dotazioni nazionali di bilancio. Una componente del FSE+[12], il principale strumento dell'UE per gli investimenti a fini sociali per il periodo di programmazione 2021-2027, è attuata in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. L'FSE+ succede al programma FSE per il periodo 2014-2020[13], che è stato integrato dai pacchetti CRII[14]/CRII+[15] e REACT-EU[16] in risposta alla COVID-19.

16 I finanziamenti per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, di cui il 25 % deve essere destinato a misure di inclusione sociale, possono sostenere un'ampia gamma di azioni a favore delle persone con disabilità negli Stati membri. In particolare, il regolamento FSE+ include gli obiettivi specifici di favorire l'inclusione attiva con lo scopo di promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità in tutte le sfere della vita, nonché di migliorarne l'occupabilità[17].

17 Inoltre, le misure riguardanti le persone con disabilità possono essere sostenute nel periodo di programmazione 2021-2027 attraverso varie altre fonti di finanziamenti dell'UE, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione[18], il dispositivo per la ripresa e la resilienza[19] (creato in risposta alla COVID-19), Erasmus+[20], il corpo europeo di solidarietà[21] e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (*Citizens, Equality, Rights and Values* – CERV)[22].

---

12 **Regolamento (UE) 2021/1057**.

13 **Regolamento (UE) n. 1304/2013**.

14 **Regolamento (UE) 2020/460**.

15 **Regolamento (UE) 2020/558**.

16 **Regolamento (UE) 2020/2221**.

17 Articolo 4 del **regolamento (UE) 2021/1057**.

18 **Regolamento (UE) 2021/1058**.

19 **Regolamento (UE) 2021/241**.

20 **Regolamento (UE) 2021/817**.

21 **Regolamento (UE) 2021/888**.

22 **Regolamento (UE) 2021/692**.

Estensione e approccio dell'audit

18 Con l'audit condotto, la Corte si è proposta di valutare se la Commissione abbia adottato misure efficaci a sostegno delle persone con disabilità negli Stati membri. La Corte ha verificato se:

- i criteri per la certificazione dello stato di disabilità utilizzati dagli Stati membri consentissero il riconoscimento reciproco e, dal momento che i dati statistici degli Stati membri potrebbero essere basati sullo stato di disabilità, se tali dati, congiuntamente alle statistiche a livello dell'UE, fornissero alla Commissione un preciso quadro d'insieme della situazione delle persone con disabilità nell'UE, fondato su informazioni comparabili;

- la Commissione avesse definito in modo adeguato la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, tenendo conto delle carenze individuate nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020, e se la strategia 2021-2030 avesse stabilito obiettivi chiari e individuato le misure necessarie per conseguirli;

- i finanziamenti dell'UE disponibili, comprese le misure di sostegno temporanee per il periodo di programmazione 2014-2020 (CRII[23]/CRII+[24] e REACT-EU[25]), e i nuovi obblighi giuridici per il periodo 2021-2027 fornissero una risposta efficace alle esigenze delle persone con disabilità, e se detti finanziamenti fossero individuati e monitorati, in modo da valutarne il contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in questione.

19 La principale entità controllata è stata la Commissione, in particolare la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione. La Corte ha eseguito un'analisi sulla base delle informazioni, dei dati, dei documenti e degli studi disponibili provenienti dalla Commissione. Ha altresì consultato altri portatori di interessi pertinenti (Eurofound, FRA e organizzazioni della società civile a livello dell'UE).

---

[23] **Regolamento (UE) 2020/460**.

[24] **Regolamento (UE) 2020/558**.

[25] **Regolamento (UE) 2020/2221**.

20 Ha raccolto ulteriori informazioni in occasione di visite di audit effettuate in quattro Stati membri: Spagna, Paesi Bassi, Romania e Svezia. La scelta si è basata sul numero comunicato di partecipanti con disabilità che godevano del sostegno del FSE e sui finanziamenti totali assegnati dal FSE. In ciascuno di questi paesi sono stati tenuti colloqui con le autorità pertinenti, le organizzazioni ombrello che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e altri organismi pertinenti, come i difensori civici o le agenzie governative competenti per questioni riguardanti le persone con disabilità. Sono stati discusse tutte le questioni rientranti nei tre ambiti compresi nell'estensione dell'audit.

21 Alla luce dell'invito che la Commissione ha rivolto alle istituzioni dell'UE di dare il buon esempio in qualità di datori di lavoro di persone con disabilità, nell'estensione dell'audit sono stati inclusi anche il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea, di cui sono state esaminate le pratiche a tale riguardo.

22 A ciascuna di queste istituzioni dell'UE è stato inviato un questionario per raccogliere informazioni in materia di occupazione di persone con disabilità. Il sondaggio riguardava dati statistici in merito al personale impiegato e le fonti dei dati, l'assetto organizzativo, le misure intraprese e i piani d'azione per l'inclusione, nonché l'accessibilità dell'ambiente fisico e digitale. Le stesse informazioni vengono fornite per la Corte dei conti europea, in modo da permettere un confronto tra tutte le istituzioni dell'UE soggette allo stesso statuto del personale[26].

23 La Corte ha deciso di condurre l'audit poiché ha grande rilevanza per molti cittadini dell'UE. Il Parlamento europeo ha più volte ribadito il proprio interesse per l'argomento. La relazione arriva in tempo utile per poter essere presa in considerazione per il riesame intermedio della strategia 2021-2030 e dei finanziamenti a titolo dell'FSE+, previsto rispettivamente nel 2024 e nel 2026.

24 Il presente audit è stato incentrato sui periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 (fino alla fine del 2022).

[26] **Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)**.

Osservazioni

Manca alla Commissione un preciso quadro d'insieme sulla situazione delle persone con disabilità nell'UE

25 La Corte ha verificato se la Commissione disponesse di un quadro d'insieme preciso sulla situazione delle persone con disabilità nell'UE. A tal fine, ha appurato se i dati statistici a livello degli Stati membri e dell'UE fossero comparabili e se i criteri utilizzati dagli Stati membri per certificare lo stato di disabilità consentissero il riconoscimento reciproco.

Le definizioni e i criteri per la certificazione dello stato di disabilità negli Stati membri non sono comparabili

26 Tutti i 27 Stati membri sono parti della Convenzione, in cui è descritto il concetto generale di disabilità. Ciononostante, le definizioni di disabilità e i metodi per valutare lo stato di disabilità divergono nei vari Stati membri[27]. Esistono altresì differenze significative anche per quanto riguarda il tipo e l'entità delle prestazioni sociali offerte alle persone con disabilità.

27 La ***tabella 1*** fornisce una panoramica dei quattro Stati membri visitati. L'approccio adottato da Spagna e Romania per la valutazione e la determinazione dello stato di disabilità si basa per lo più su una valutazione medica, mentre nei Paesi Bassi e in Svezia la valutazione delle esigenze per l'erogazione di sostegno si basa sulla richiesta presentata dal singolo individuo.

[27] Parlamento europeo, ***Disability assessment, mutual recognition and the EU Disability Card***, novembre 2022. Commissione europea, ***Study assessing the implementation of the pilot action on the EU Disability Card and associated benefits***, Relazione finale, 2021.

Tabella 1 – Definizione e determinazione della disabilità nei quattro Stati membri visitati

Stato membro	Definizione	Processo di valutazione dello stato di disabilità
Spagna	Menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali tali da poter ostacolare una piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri	La valutazione si basa su un approccio multidisciplinare che include la valutazione della disabilità dal punto di vista medico, psicologico e occupazionale e la soglia per la certificazione dello stato di disabilità è fissata al 33 %
Paesi Bassi	Qualunque menomazione che impedisce o limita il pieno accesso alla società con pari opportunità	Lo stato è valutato secondo le esigenze individuali in termini di sostegno in diversi ambiti della vita
Romania	Incapacità di svolgere le attività quotidiane in circostanze normali	Quattro gradi di disabilità* che determinano le prestazioni concesse, per lo più sulla base di una valutazione medica
Svezia	Menomazione funzionale di una capacità fisica, mentale o intellettiva	Lo stato è valutato secondo le esigenze individuali in termini di sostegno e dipende dalle condizioni fisiche e/o psicologiche dell'individuo

* In Romania questo sistema è in corso di riforma e modernizzazione.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di audit.

28 In tre dei quattro Stati membri visitati, gli auditor della Corte hanno persino riscontrato differenze nelle modalità di valutazione dello stato di disabilità all'interno dei confini nazionali, motivo per cui le prestazioni offerte possono variare da una regione all'altra o da un comune all'altro. In Romania l'attuazione di questa politica è gestita a livello centrale (cfr. ***riquadro 1***).

Riquadro 1

Il sostegno alle persone con disabilità varia a seconda di dove una persona vive nel paese

Nei **Paesi Bassi** e in **Svezia**, la responsabilità principale per l'attuazione e il finanziamento del sostegno alle persone con disabilità ricade sui comuni e sulle regioni/province. Spetta ai comuni valutare il livello e il grado di disabilità di una persona in relazione all'ambiente. Se una persona residente in un comune decide di trasferirsi in un altro, dovrà richiedere una nuova valutazione della disabilità e restituire le eventuali apparecchiature di sostegno ricevute prima del trasferimento. La nuova valutazione non tiene necessariamente conto della situazione precedente. Ciò significa che la persona può ricevere servizi e apparecchiature di sostegno diversi sulla base della valutazione del nuovo comune, anche se la disabilità è rimasta la stessa. La Corte osserva tuttavia che di recente è stato attuato un certo lavoro di coordinamento tra i comuni, soprattutto nei Paesi Bassi, al fine di agevolare il trasferimento in un altro comune da parte delle persone con disabilità.

In **Spagna**, la legge generale nazionale sui diritti delle persone con disabilità e sulla loro inclusione sociale garantisce il diritto alla parità di opportunità e di trattamento, nonché il reale ed effettivo esercizio dei diritti da parte delle persone con disabilità su un piano di uguaglianza con gli altri cittadini. D'altro canto, i servizi e l'assistenza in ambito sociale sono di competenza esclusiva delle comunità autonome (amministrazione regionale). Poiché queste ultime hanno promulgato leggi e norme regionali specifiche a integrazione della legge generale, il livello di sostegno alle persone con disabilità varia all'interno dei confini nazionali. Di conseguenza, le prestazioni e i servizi di sostegno per le disabilità differiscono a seconda della comunità autonoma in cui risiede la persona.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di audit.

29 Inoltre, gli Stati membri non riconoscono automaticamente lo stato di disabilità concesso in un altro Stato membro[28]. Ciò significa che le persone con disabilità che visitano un altro Stato membro o vi si trasferiscono per motivi di lavoro, di studio o di altro genere potrebbero non essere trattate alla stregua dei cittadini di detto Stato membro in una situazione simile o addirittura identica. A titolo esemplificativo, poiché lo stato di disabilità può non essere riconosciuto automaticamente dalle autorità di un altro Stato membro, le persone con disabilità potrebbero non godere della parità di accesso ai servizi (come sconti per musei o mezzi di trasporto). Potrebbero inoltre incontrare ostacoli specifici nell'esercizio della propria libertà di circolazione.

[28] Parlamento europeo, ***Disability assessment, mutual recognition and the EU Disability Card***, novembre 2022. Commissione europea, ***Study assessing the implementation of the pilot action on the EU Disability Card and associated benefits***, Relazione finale, 2021.

Le statistiche dell'UE non sono comparabili a quelle basate sulle definizioni nazionali

30 Eurostat fornisce dati relativi a diversi ambiti fondamentali, ad esempio il numero di persone con disabilità, il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità e il rischio di povertà a cui le persone con disabilità sono esposte. La Corte ha rilevato che tali indicatori chiave in materia di uguaglianza non hanno registrato un miglioramento significativo nell'UE negli anni recenti (cfr. paragrafi ***02***, ***05*** e ***06***).

31 I dati Eurostat vengono raccolti mediante varie indagini periodiche basate su autocertificazioni. La Corte ha individuato alcune carenze in tale raccolta di dati:

- copertura: la metodologia utilizzata per le indagini Eurostat copre soltanto le persone di età pari o superiore a 15 o 16 anni (a seconda dell'indagine) che vivono in famiglia ed esclude pertanto i residenti negli istituti e i minori di 15/16 anni. La raccolta dei dati riguardanti i minori con disabilità è iniziata soltanto nel 2021 e i dati sono in fase di trattamento (a seguito di un progetto pilota condotto nel 2017);

- granularità: i dati distinguono solo tra disabilità "lieve" e disabilità "grave", senza ulteriore suddivisione per tipo di disabilità (intellettiva, fisica, sensoriale e mentale);

- frequenza: la frequenza con cui vengono condotte le indagini sulle persone con disabilità varia: a titolo esemplificativo, l'Indagine sul reddito e le condizioni di vita (*Survey on Income and Living Conditions* – SILC) viene condotta con cadenza annuale, mentre l'Indagine europea sulla salute (*European Health Interview Survey* – EHIS) fino al 2019 era rieseguita soltanto ogni cinque anni e, da allora, ogni sei anni. Inoltre, per quanto riguarda la SILC, alcuni moduli di indagine sono proposti con cadenza diversa (tre e sei anni, a seconda del tema trattato).

32 Non sempre è possibile riconciliare i dati raccolti da Eurostat mediante le varie indagini con i dati specifici, riguardanti prevalentemente le prestazioni sociali, raccolti dagli Stati membri o dalle rispettive regioni da varie fonti o attraverso diverse procedure amministrative. La mancanza di criteri comparabili si ripercuote sulla disponibilità e comparabilità dei dati riguardanti le persone con disabilità negli Stati membri.

33 Anche le organizzazioni europee che rappresentano le persone con disabilità hanno evidenziato la mancanza di dati attendibili e comparabili. Il Forum europeo delle disabilità ha sostenuto[29] che il numero di persone con disabilità nell'UE può soltanto essere stimato in quanto mancano dati censuari disaggregati e comparativi. Sia il Forum europeo delle disabilità sia l'Unione europea dei sordi hanno evidenziato la necessità di dati di qualità sulle persone con disabilità[30]. Analogamente, una relazione delle Nazioni Unite sulla disabilità[31] ha esortato a raccogliere dati in diversi ambiti, quali ad esempio povertà, istruzione o accesso a servizi igienico-sanitari, e a disaggregarli per tipo di disabilità, per età e per genere.

34 La Commissione si è impegnata a elaborare un insieme di indicatori per misurare i progressi compiuti in relazione alla situazione delle persone con disabilità nell'UE, utilizzando i dati statistici esistenti. Tali indicatori, che dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2023, hanno lo scopo di valutare la situazione delle persone con disabilità in diversi ambiti della vita: occupazione, istruzione, protezione sociale, condizioni di vita, salute e altri ambiti[32]. Nel frattempo, la Commissione utilizza studi *ad hoc* e valutazioni condotte da altri organismi, quali FRA o Eurofound.

La strategia 2021-2030 comprende importanti iniziative per l'inclusione ma alcune questioni fondamentali rimangono irrisolte

35 La Corte ha valutato se la strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ("la strategia 2021-2030") avesse stabilito priorità e obiettivi specifici, avesse tenuto conto dei risultati della valutazione della Commissione sulla strategia europea per la disabilità 2010-2020 ("strategia 2010-2020") e avesse individuato le azioni di sostegno dell'UE e la relativa tempistica. La Corte ha altresì analizzato un campione di iniziative faro della strategia 2021-2030 in linea con l'estensione dell'audit, che sono state completate o dovrebbero esserlo entro la fine del 2023.

---

[29] **https://www.edf-feph.org/newsroom-news-how-many-persons-disabilities-live-eu/**

[30] Commenti dell'Unione europea dei sordi sulle consultazioni pubbliche sulla **Raccolta di dati – Statistiche europee sulla popolazione**.

[31] Dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite, ***Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities, 2018***, 2019.

[32] **COM(2021) 101**.

36 In particolare, ha valutato se la Commissione avesse incoraggiato il riconoscimento reciproco delle persone con disabilità negli Stati membri, al fine di assicurare un'attuazione armonizzata delle azioni previste dalla strategia 2021-2030 e agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità nell'UE. La Corte ha inoltre verificato in che modo le istituzioni dell'UE intendano dare l'esempio nell'interazione con le persone con disabilità.

La strategia 2021-2030 traduce i princìpi della Convenzione in obiettivi specifici e azioni operative

37 La strategia 2021-2030[33] definisce gli obiettivi e le priorità d'azione dell'UE per quanto concerne le persone con disabilità in termini di accessibilità, diritti dei cittadini dell'UE, qualità della vita, parità di accesso e non discriminazione e promozione dei diritti delle persone con disabilità a livello mondiale. La strategia tiene conto delle diverse sfaccettature della disabilità comprendenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali. Tuttavia, la strategia 2021-2030 non è di per sé uno strumento giuridicamente vincolante, bensì uno strumento discrezionale la cui attuazione dipende dall'azione coordinata sia a livello nazionale e che dell'UE.

38 La strategia 2021-2030 traduce i princìpi della Convenzione in obiettivi specifici e azioni operative, in particolare sette iniziative faro (cfr. ***allegato***) e 57 altre azioni, alcune delle quali disciplinate da obblighi normativi dell'UE. Vi rientrano le seguenti azioni: elaborazione di orientamenti e strumenti su tematiche specifiche, disamina di altre strategie esistenti con un impatto sulle persone con disabilità, valutazione dell'attuazione della legislazione, elaborazione di studi su vari aspetti, cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi e loro sostegno in diversi ambiti, compreso l'uso dei fondi UE, nonché azioni per monitorare l'efficace attuazione della strategia 2021-2030 attraverso un quadro di riferimento specifico e indicatori per la disabilità. Per circa metà delle azioni individuate viene proposta una tempistica di completamento nel quadro di monitoraggio della Commissione. Le azioni restanti sono definite "continue" o la data di completamento è "da determinare"[34].

39 La strategia 2021-2030 invita gli Stati membri a intervenire negli ambiti di propria competenza in modo da rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Tuttavia, alla luce della competenza secondaria dell'UE (cfr. paragrafo ***09***), se gli Stati membri non agiscono, la Commissione non può chiamarli a rendere conto in proposito.

---

[33] **COM(2021) 101**.

[34] **Quadro di monitoraggio della strategia 2021-2030**.

La strategia 2021-2030 affronta la maggior parte delle carenze individuate nella valutazione della strategia precedente ma diversi nodi fondamentali rimangono irrisolti

40 La strategia 2010-2020 ha recepito talune disposizioni della Convenzione nel contesto dell'UE e ha proposto azioni a sostegno delle persone con disabilità in otto ambiti prioritari: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione, protezione sociale, salute e azione esterna[35]. Nella valutazione[36] della strategia 2010-2020, la Commissione ha concluso che essa aveva offerto un contributo significativo alla sensibilizzazione in merito alla disabilità, principalmente a livello dell'UE. Secondo la valutazione, la strategia 2010-2020 aveva:

— contribuito a un cambiamento a favore di un approccio basato sui diritti umani in linea con i princìpi della Convenzione;

— influito sull'inclusione delle problematiche riguardanti la disabilità nella normativa e nelle politiche europee, in particolare negli ambiti dell'accessibilità e dei diritti dei passeggeri (esempi in tal senso sono l'**atto europeo sull'accessibilità**[37], la **direttiva sull'accessibilità del web**[38] e la legislazione sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta[39]);

— contribuito a integrare le questioni riguardanti la disabilità a livello istituzionale dell'UE con l'attuazione del principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali[40] e il processo del semestre europeo; e

— migliorato la partecipazione delle persone con disabilità e delle relative organizzazioni rappresentative al processo decisionale dell'UE.

41 La valutazione ha però rilevato anche diverse carenze. La Corte le ha analizzate e confrontate con l'impostazione della nuova strategia 2021-2030. Dall'analisi emerge che la maggior parte delle carenze rilevate è stata affrontata dalla Commissione

---

[35] *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*, **COM(2010) 636**.

[36] *Evaluation of the European Disability Strategy 2010-2020*, **SWD(2020) 289**.

[37] **Direttiva (UE) 2019/882**.

[38] **Direttiva (UE) 2016/2102**.

[39] **Regolamento (UE) n. 181/2011** e **regolamento (UE) n. 1177/2010**.

[40] Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 17 – Inclusione delle persone con disabilità, **SWD(2017) 201**.

nell'elaborazione della strategia 2021-2030. Tuttavia, diverse carenze importanti sono tuttora presenti nell'attuale strategia (cfr. ***tabella 2***).

Tabella 2 – Carenze della strategia 2010-2020 individuate nella valutazione e come sono state affrontate dalla strategia 2021-2030

Strategia 2010-2020: Carenze rilevate	Impostazione della strategia 2021-2030
Non pienamente allineata alla Convenzione	Coerente con la Convenzione
Conoscenza limitata della strategia 2010-2020 (cittadini, responsabili delle politiche nazionali) e ridotta condivisione delle conoscenze	Proposte di azioni di sensibilizzazione e di scambi di esperienze, tra cui l'iniziativa faro 6 riguardante la piattaforma sulla disabilità
Progressi limitati in materia di accessibilità	Proposta di iniziativa faro 1 (centro di risorse AccessibleEU) ed elenco esaustivo di altre azioni
Progressi limitati in materia di deistituzionalizzazione	Sezione specifica dedicata alla deistituzionalizzazione con due iniziative faro (3 e 4) riguardanti gli orientamenti sulla vita autonoma e "servizi sociali di eccellenza"
Inclusione limitata di considerazioni sulla disabilità nel processo decisionale	Utilizzo del task force sull'uguaglianza per integrare le considerazioni in materia di disabilità in tutti i settori d'intervento
Nessun riferimento specifico alle disabilità invisibili e intellettive	Alcuni riferimenti limitati inclusi nella strategia, ma la sezione sull'accessibilità non affronta le disabilità invisibili
Non giuridicamente vincolante	Aspetto non affrontato
Vuoto giuridico nella protezione contro la discriminazione legata alla disabilità	Tematica aperta, poiché i progressi dipendono dall'adozione della normativa pertinente
Mancanza di indicatori specifici per la valutazione dell'attuazione	Indicatori attualmente in fase di elaborazione
Nessun collegamento tra i finanziamenti dell'UE e la strategia e nessuna dotazione di bilancio apposita per l'attuazione della strategia	Aspetto non affrontato (cfr. paragrafi ***43-45***)

Strategia 2010-2020: Carenze rilevate	Impostazione della strategia 2021-2030
Nessun riesame dell'esistente legislazione pertinente	Aspetto non affrontato (cfr. paragrafi ***46-47***)
Azioni in materia di occupazione insufficienti per affrontare il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità	Attuazione di azioni supplementari, compresa l'iniziativa faro 5 relativa al pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità
Conoscenza disomogenea delle questioni riguardanti la disabilità a livello istituzionale dell'UE	Riunioni e scambi di vedute periodici; la Commissione ha adottato una strategia sulle risorse umane volta a promuovere la diversità e l'inclusione
Nessun quadro di monitoraggio	Quadro di monitoraggio pubblicato nel maggio 2022

Fonte: analisi della Corte dei conti europea delle strategie 2010-2020 e 2021-2030, sulla base della valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020, SWD(2020) 289.

42 In generale, la Commissione ha elaborato la strategia 2021-2030 in modo da colmare la maggior parte delle carenze rilevate nella strategia 2010-2020, sebbene taluni nodi fondamentali rimangano irrisolti. L'analisi della Corte ha altresì evidenziato che la strategia 2021-2030 è coerente con la Convenzione e include nuove azioni, tra cui sette iniziative faro. Tuttavia, soltanto per metà delle azioni è prevista una data di completamento, il che potrebbe influire sul monitoraggio della loro effettiva attuazione.

Il collegamento tra gli obiettivi della strategia 2021-2030 e i programmi di finanziamento dell'UE rimane debole

43 La strategia 2021-2030 menziona diversi programmi di finanziamento dell'UE che gli Stati membri possono utilizzare per sostenerne l'attuazione durante il periodo 2021-2027 (cfr. paragrafo ***17***). Alcuni di tali programmi includono obblighi relativi all'attuazione della Convenzione, riguardanti l'accessibilità o l'assenza di discriminazione contro le persone con disabilità.

44 È questo il caso in particolare dell'FSE+ e del FESR, ma anche dei programmi Erasmus+ e CERV. REACT-EU (un'iniziativa che ha integrato i programmi della politica di coesione 2014-2020 per il periodo fino alla fine del 2022) menziona le persone con disabilità soltanto in relazione ai servizi sociali di interesse generale. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che fornisce finanziamenti per il periodo 2021-2026, non nomina affatto tali obblighi ma include i "gruppi svantaggiati" e le "persone vulnerabili" nell'ambito delle azioni finanziate.

45 Non tutti i programmi di finanziamento per il periodo 2021-2027 menzionati nella strategia 2021-2030 prevedono finanziamenti destinati in modo specifico al conseguimento degli obiettivi della stessa. Una lacuna analoga era stata rilevata anche nella strategia 2010-2020.

La Commissione non ha ancora rivisto tutte le normative UE pertinenti per valutarne la conformità con la Convenzione

46 Nelle osservazioni conclusive del 2015[41], le Nazioni Unite avevano raccomandato all'UE di condurre una revisione trasversale e completa della propria normativa, in modo da armonizzarla pienamente con la Convenzione. La necessità di tale revisione è stata menzionata altresì nei pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni del Parlamento europeo relativi a una recente proposta di risoluzione di quest'ultimo[42]. Il Forum europeo delle disabilità, nella sua relazione ombra alle Nazioni Unite[43], ha menzionato due esempi di atti giuridici che richiedono una revisione, entrambi relativi ai trasporti[44]. Tuttavia, non è stato ancora condotto alcun riesame approfondito della normativa dell'UE al fine di garantirne la compatibilità con la Convenzione.

---

41 Nazioni Unite, ***Concluding observations on the initial report of the European Union: Committee on the Rights of Persons with Disabilities***.

42 **2022/2026(INI)**.

43 Forum europeo delle disabilità, ***Alternative report for the second review of the EU by the CRPD Committee***, febbraio 2022.

44 **Regolamento (CE) n. 1107/2006** e **regolamento (UE) n. 1300/2014**.

47 In un precedente documento, la Corte aveva osservato che l'indizione di consultazioni di buona qualità costituiva una sfida per la Commissione[45]. Nel novembre 2021, la Commissione ha aggiornato i propri orientamenti per legiferare meglio[46] e l'insieme di strumenti correlati[47] in modo da includere le consultazioni su aspetti riguardanti la disabilità, in particolare lo strumento 29 (diritti fondamentali) e lo strumento 30 (occupazione, condizioni di lavoro, distribuzione del reddito, protezione sociale e inclusione). I due strumenti pongono in risalto la necessità di condurre valutazioni d'impatto onde evitare effetti negativi su gruppi specifici, quali le persone con disabilità.

Lo stallo di due questioni legislative ostacola i progressi in aspetti fondamentali della strategia 2021-2030

48 La strategia 2021-2030 riconosce l'esistenza di lacune nel diritto dell'UE per assicurare la parità di trattamento delle persone con disabilità nei settori della protezione sociale, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dell'accesso a beni e servizi, compreso l'alloggio. Soltanto nel settore dell'occupazione la direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione[48] fornisce una base giuridica dell'UE per contrastare la discriminazione basata sulla disabilità. La strategia 2021-2030 invita generalmente gli Stati membri a consentire l'adozione della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, sull'attuazione del principio di parità di trattamento negli ambiti summenzionati (la cosiddetta direttiva sulla parità di trattamento). L'adozione di tale proposta di atto giuridico da parte del Consiglio rimane incerta e non viene indicata alcuna tempistica.

49 Per quanto concerne l'accessibilità, l'adozione dell'atto europeo sull'accessibilità[49] nel 2019 ha rappresentato un importante passo avanti nella facilitazione dell'accesso delle persone con disabilità a prodotti e servizi, eliminando gli ostacoli dovuti alla presenza di regole differenti negli Stati membri. Tale atto disponeva che gli Stati membri lo recepissero nel diritto nazionale entro il 28 giugno 2022. Tuttavia, 24 Stati membri su 27 hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento. Anche i tre Stati membri che avevano notificato le misure (Danimarca, Italia ed Estonia) hanno ricevuto

---

[45] **Analisi 02/2020** "Il processo legislativo dell'Unione europea dopo quasi 20 anni di quadro per legiferare meglio".

[46] *Better Regulation Guidelines*, **SWD(2021) 305**.

[47] Commissione europea, ***Better Regulation Toolbox***, 2023.

[48] **Direttiva 2000/78/CE del Consiglio**.

[49] **Direttiva (UE) 2019/882**.

nel 2023 una lettera di costituzione in mora per un recepimento incompleto delle disposizioni nell'ordinamento nazionale[50].

50 Poiché l'accessibilità di prodotti e servizi rappresenta un presupposto indispensabile per la partecipazione alla società su un piano d'uguaglianza, qualunque ritardo nell'attuazione della normativa in questione può avere un impatto negativo sull'uguaglianza delle persone con disabilità. L'atto sull'accessibilità stabilisce inoltre che gli Stati membri possano decidere autonomamente se l'ambiente costruito è conforme ai requisiti di accessibilità[51]. Secondo il Forum europeo delle disabilità[52], ciò non è sufficiente a garantire un approccio armonizzato all'accessibilità dell'ambiente costruito per le persone con disabilità in tutta l'UE.

Sono stati compiuti progressi nell'attuazione delle iniziative faro della strategia 2021-2030 controllate, ma non è ancora possibile stabilirne l'impatto

51 La Corte ha analizzato tre iniziative faro, già completate o il cui completamento è previsto entro la fine del 2023:

- iniziativa faro 2: proporre l'introduzione di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri (paragrafi ***52***-***56***);
- iniziativa faro 5: presentare un pacchetto per migliorare i risultati sul mercato del lavoro delle persone con disabilità, che sostenga gli Stati membri nell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione attraverso il semestre europeo (paragrafi ***57***-***60***);
- Iniziativa faro 7: al fine di dare l'esempio, adottare una rinnovata strategia sulle risorse umane presso la Commissione, comprensiva di azioni volte a promuovere la diversità e l'inclusione delle persone con disabilità (paragrafi ***61***-***69***).

---

[50] Commissione europea, ***Infringements decisions. Non-transposition of EU legislation: Commission takes action to ensure complete and timely transposition of EU directives***, 20 luglio 2022.

[51] Articolo 4, paragrafo 4, della **direttiva (UE) 2019/882/CE**.

[52] Forum europeo delle disabilità, ***Alternative report for the second review of the EU by the CRPD Committee***, febbraio 2022.

Introduzione della tessera europea di disabilità: la sua efficacia dipende dall'ambito di applicazione e dal riconoscimento reciproco dello stato di disabilità

52 La strategia 2021-2030 propone l'introduzione di una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023 quale una delle sue iniziative faro (cfr. ***allegato***). Tale azione è stata altresì inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2023 sotto forma di proposta legislativa. L'iniziativa si fonda sui risultati di un progetto pilota condotto durante il periodo 2016-2018 a sostegno del riconoscimento reciproco volontario dello stato di disabilità nei settori delle attività ricreative, della cultura, dello sport e dei trasporti negli otto Stati membri partecipanti. Un'iniziativa analoga riguardante il contrassegno europeo di parcheggio è attiva con successo dal 1998[53].

53 Nel maggio 2021, la Commissione ha pubblicato uno studio[54] in cui l'attuazione del progetto pilota è stata valutata positivamente nel complesso. Lo studio ha tuttavia evidenziato anche una serie di lacune, quali per esempio:

— la partecipazione degli Stati membri e dei fornitori di servizi era facoltativa;

— gli Stati membri erano liberi di decidere a quali dei quattro settori estendere le prestazioni e soltanto le attività culturali e ricreative sono state incluse da tutti gli otto Stati membri selezionati;

— non era stato istituito un sistema di monitoraggio centralizzato per l'uso effettivo della tessera; pertanto, l'analisi si basava sostanzialmente sulle informazioni raccolte mediante i sondaggi;

— i criteri di ammissibilità per la tessera differivano tra gli Stati membri poiché questi ultimi erano liberi di stabilirne di propri.

54 Nel novembre 2022, il Parlamento europeo ha pubblicato uno studio[55] che descrive l'attuale situazione in merito al riconoscimento reciproco dello stato delle persone con disabilità e include alcune delle petizioni inviate al Parlamento europeo al riguardo. Lo studio analizza altresì alcuni modi possibili per conseguire il riconoscimento reciproco attraverso azioni quali l'elaborazione di una norma fondamentale comune per la valutazione della disabilità (cfr. paragrafi ***26***-***29***).

---

[53] Raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili quale modificata dalla **raccomandazione del Consiglio** del 3 marzo 2008, **98/376/CE**.

[54] Commissione europea, ***Study assessing the implementation of the pilot action on the EU Disability Card and associated benefits***, Relazione finale, 2021.

[55] Parlamento europeo, ***Disability assessment, mutual recognition and the EU Disability Card***, novembre 2022.

55 La Commissione ha in programma di elaborare una valutazione d'impatto entro l'estate 2023, in cui saranno descritte le diverse opzioni per l'attuazione della tessera di disabilità, compreso un atto giuridico. Sulla base di detta valutazione, la Commissione intende presentare una proposta legislativa formale.

56 La Corte ritiene che l'introduzione di detta tessera costituisca un passo avanti verso il riconoscimento reciproco delle persone con disabilità, che ne agevolerà la libera circolazione nell'UE. La sua efficacia dipenderà tuttavia dall'ambito definito e potrebbe risentire delle eventuali asimmetrie nella valutazione dei criteri di disabilità selezionati dai vari Stati membri, che sono competenti in materia.

Pacchetto per l'occupazione delle persone con disabilità: un passo nella giusta direzione, ma è troppo presto per vederne gli effetti

57 Nell'UE il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità è rimasto pressoché invariato dal 2014, anno in cui sono iniziate le rilevazioni (cfr. paragrafo ***05***). Per porre rimedio a tale situazione, la Commissione ha pubblicato nel settembre 2022 il pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità[56], una delle iniziative faro previste dalla strategia 2021-2030. Nell'annunciare il pacchetto, la Commissione ha sottolineato la necessità di incrementare il tasso di occupazione delle persone con disabilità e di ridurne il divario occupazionale rispetto alle persone senza disabilità, al fine di conseguire gli obiettivi principali dell'UE stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali. I pertinenti obiettivi principali a livello di UE, da conseguire entro il 2030, includono la riduzione del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale di almeno 15 milioni, l'occupazione di almeno il 78 % delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni e la partecipazione di almeno il 60 % di tutti gli adulti ad attività di formazione ogni anno.

[56] Servizi comuni della Commissione – Documento relativo alla piattaforma sulla disabilità, ***Pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità per migliorarne l'inserimento nel mercato del lavoro (Pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità – "pacchetto occupazione")***.

58- Il pacchetto proposto comprende sei ambiti d'intervento (tutti con risultati specifici):

— rafforzamento delle capacità dei servizi pubblici per l'impiego e l'integrazione;

— promozione delle opportunità di impiego attraverso un'azione positiva e la lotta agli stereotipi;

— predisposizione di accomodamenti ragionevoli per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità sul luogo di lavoro;

— mantenimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;

— offerta garantita di programmi di riabilitazione professionale in caso di malattia o infortunio;

— studio di posti di lavoro di qualità nel quadro dell'occupazione protetta e di percorsi verso un mercato del lavoro aperto.

59 Alla fine di febbraio 2023, la Commissione aveva tuttavia adottato soltanto il pacchetto di strumenti per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego al fine di migliorare l'accesso al mercato del lavoro da parte delle persone con disabilità. La Commissione ritiene che nel corso del 2023 saranno disponibili ulteriori risultati. Nella strategia 2021-2030, chiede inoltre agli Stati membri di fissare obiettivi per ridurre il divario occupazionale tra le persone con disabilità e quelle senza.

60- La Corte è dell'avviso che il pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità rappresenti un passo nella giusta direzione che potrebbe contribuire ad affrontare il persistente divario occupazionale rispetto alle persone senza disabilità. Tuttavia, fino a quando non si otterranno ulteriori risultati e non ne sarà avviata l'applicazione pratica, non è possibile valutarne i potenziali effetti su tale divario.

Dare l'esempio: in qualità di datori di lavoro, le istituzioni dell'UE perseguono obiettivi ambiziosi nel promuovere l'inclusione delle persone con disabilità, ma i risultati accertati sono modesti

61 Nella strategia 2021-2030, la Commissione ha assunto l'impegno di dare l'esempio in relazione alla parità di trattamento delle persone con disabilità e ha invitato le altre istituzioni dell'UE a fare altrettanto. A tal fine, ha introdotto l'iniziativa faro di una rinnovata strategia per le risorse umane, adottata nell'aprile 2022[57].

62 Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni dell'UE, proveniente da tutti i 27 Stati membri, è disciplinato dallo "statuto" dei funzionari e degli altri agenti dell'UE[58]. Le istituzioni dell'UE possono inoltre istituire propri sistemi di riconoscimento della disabilità.

63 Per ottenere ulteriori informazioni sulle misure adottate dalla Commissione e da alcune altre istituzioni dell'UE per promuovere l'uguaglianza delle persone con disabilità, la Corte ha chiesto loro di compilare un questionario riguardante diversi ambiti di possibile intervento (cfr. paragrafo ***22***).

64 Secondo le risposte fornite, tutte le istituzioni dell'UE interpellate hanno posto in essere misure tese a garantire che i propri immobili siano accessibili al pubblico e ai dipendenti con disabilità. Per gli edifici di nuova costruzione, le istituzioni hanno tenuto conto dell'accessibilità già nella fase di progettazione. I problemi di accessibilità sono più frequenti nei vecchi immobili, ad esempio gli edifici di Bruxelles che erano conformi alla legislazione belga applicabile al momento dell'acquisizione, ma che ora richiedono ulteriori interventi per rispettare gli standard UE in materia di accessibilità. Per quanto riguarda l'accessibilità digitale, tutte le cinque istituzioni dell'UE esaminate stanno attuando azioni tese a rendere più accessibile l'ambiente digitale mediante piani d'azione o varie iniziative di altro genere.

65 Tre delle cinque istituzioni esaminate (Consiglio, Commissione e Corte dei conti) hanno sostenuto che la mancanza di dati sugli agenti con disabilità era uno degli ostacoli più significativi nell'assicurare buone condizioni di lavoro al personale. In particolare, conformemente alle norme applicabili all'impiego presso le istituzioni dell'UE, i dipartimenti per le risorse umane non sono a conoscenza delle disabilità degli agenti a meno che questi ultimi non forniscano volontariamente informazioni in

---

[57] *Communication to the Commission – A new Human Resources Strategy for the Commission*, **C(2022) 2229**.

[58] **Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)**.

merito. Inoltre, le informazioni fornite sono soggette alle norme in materia di protezione dei dati.

66 La Corte ha rilevato che le istituzioni dell'UE hanno raccolto dati riguardanti il numero di richieste di accomodamenti ragionevoli per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Tuttavia, tali richieste non offrono un quadro completo del numero di persone con disabilità che lavorano per le istituzioni, dato che non tutte fanno richiesta di un accomodamento ragionevole. Un accomodamento ragionevole a fronte di particolari esigenze può essere richiesto anche per problemi di salute transitori. Per superare tale difficoltà, due delle cinque istituzioni esaminate (Consiglio e Commissione) avevano già condotto indagini facoltative presso il personale e altre due (Parlamento e Corte dei conti) intendevano farlo in un prossimo futuro. La Commissione ha condotto l'indagine presso il proprio personale e quello delle agenzie esecutive e del Servizio europeo per l'azione esterna, ricevendo circa 10 000 risposte (pari a un tasso di risposta del 22 %). Degli agenti che hanno risposto, il 4,4 % riteneva di avere una disabilità e il 6,4 % ha dichiarato di assistere una persona a carico con disabilità[59].

67 Nell'insieme, le istituzioni dell'UE interpellate impiegavano complessivamente circa 4 000 tirocinanti nel 2022, ma non è noto il numero dei tirocinanti con disabilità. L'analisi della Corte ha inoltre evidenziato che tre delle cinque istituzioni esaminate hanno attuato un programma d'azione positiva (misure rivolte a gruppi specifici per ridurre al minimo gli svantaggi implicati nel competere con altri candidati) e un'altra istituzione stava pensando di introdurre un programma analogo (cfr. ***tabella 3***). La Corte ha tuttavia riscontrato che tali programmi d'azione positiva riguardavano per lo più i tirocinanti. Anche quelli con disabilità possono partecipare a programmi aperti di tirocinio. Al momento soltanto un'istituzione (il Parlamento) attua un programma d'azione positiva per agenti contrattuali.

[59] Commissione europea, *Survey on diversity, inclusion and respect at the workplace, report of the results* (indagine condotta nel marzo 2021).

Tabella 3 – Programmi d'azione positiva e obiettivi correlati nelle cinque istituzioni dell'UE

Istituzione	Tirocinanti con disabilità (all'anno)	Agenti contrattuali con disabilità
Parlamento europeo	Circa 30 (circa 15, due volte all'anno)	Nel 2022 erano disponibili finanziamenti per sette persone con disabilità (sei assunti)
Consiglio dell'Unione europea	Sei (tre, due volte all'anno)	Piano d'azione in fase di esame
Commissione europea	Nessun piano d'azione in essere	Nessun piano d'azione in essere
Corte di giustizia dell'Unione europea	Piano d'azione in fase di esame	Nessun piano d'azione in essere
Corte dei conti europea	Almeno uno all'anno	Nessun piano d'azione in essere

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di audit.

68 Le istituzioni dell'UE assumono personale permanente in base al superamento di concorsi organizzati dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). L'EPSO prende ragionevolmente in conto i bisogni dei candidati con disabilità, su richiesta e dietro presentazione di un certificato medico o del parere di uno specialista. I candidati vincitori sono inseriti in elenchi di riserva per i posti permanenti. Tuttavia, l'EPSO non verifica se i candidati vincitori con disabilità sono effettivamente assunti dalle istituzioni dell'UE, dato che la fase di assunzione non rientra nel suo mandato.

69 La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo ha chiesto informazioni alle istituzioni e agli organi dell'UE in merito all'occupazione di persone con disabilità, evidenziando la necessità di rendicontazione[60]. Nell'indagine, le istituzioni dell'UE non hanno fornito alla Corte dati comparabili sull'occupazione di persone con disabilità. Le istituzioni non confrontano le cifre interne con informazioni analoghe a livello dell'UE.

[60] Per esempio, ***2021 Discharge Questionnaire to the European Court of Justice***, domanda 22.

La Commissione dispone solo di dati limitati in merito all'entità dei finanziamenti dell'UE destinati a misure di sostegno alle persone con disabilità

70 Per quanto riguarda i finanziamenti dell'UE disponibili, comprese le misure di sostegno temporanee (CRII/CRII+ e REACT-EU), la Corte ha verificato se:

— il monitoraggio avesse consentito di stabilire in che modo i finanziamenti dell'UE contribuiscono a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità;

— fosse possibile individuare i finanziamenti destinati alle persone con disabilità;

— la condizione abilitante orizzontale relativa all'attuazione della Convenzione e le raccomandazioni del semestre europeo avessero contribuito a rispondere con maggiore precisione ai bisogni delle persone con disabilità.

Il quadro di monitoraggio per entrambi i periodi di programmazione non consente di valutare se i finanziamenti dell'UE contribuiscano a migliorare la situazione delle persone con disabilità

71 La Commissione non dispone di informazioni sui finanziamenti effettivi assegnati ad azioni specifiche a favore delle persone con disabilità, poiché non esiste una categoria di spesa corrispondente. La Corte ha rilevato che ciò valeva sia per il FSE che per le misure di emergenza dell'UE (CRII/CRII+ e REACT-EU) e che la situazione non cambierà per il periodo 2021-2027.

72 La legislazione dell'UE prevede un indicatore di realizzazione comune in riferimento ai "partecipanti con disabilità"[61]. Gli Stati membri devono riferire in merito a questo indicatore con cadenza annuale. Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri non erano tenuti a stabilire obiettivi quantificati riguardo al numero di partecipanti con disabilità che intendevano raggiungere. Non saranno obbligati a farlo neppure nel periodo di programmazione 2021-2027.

[61] **Regolamento (UE) n. 1304/2013** e **regolamento (UE) n. 2021/1057**.

73 L'indicatore consente di stimare il numero di persone con disabilità che hanno beneficiato del sostegno dell'UE. Non permette tuttavia alla Commissione di stabilire l'entità dei finanziamenti dell'UE assegnati alle persone con disabilità. Per tale gruppo di destinatari non è stato specificato alcun indicatore comune di risultato. Di conseguenza, il sistema di monitoraggio non fornirà le informazioni necessarie per valutare se gli Stati membri hanno compiuto sforzi sufficienti per raggiungere le persone con disabilità.

74 Nel periodo di programmazione 2014-2020, agli Stati membri sono stati assegnati in totale 100 miliardi di euro a titolo dell'FSE nell'ambito dell'obiettivo tematico 8 ("Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"), dell'obiettivo 9 ("Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione") e dell'obiettivo 10 ("Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"). Le misure di sostegno alle persone con disabilità potevano essere finanziate nell'ambito di tutti tre gli obiettivi tematici, ma non vi sono dati specifici disponibili in merito ai finanziamenti per tali misure.

75 Vi sono invece maggiori informazioni sul numero di persone con disabilità che hanno beneficiato del sostegno a titolo dell'FSE nel periodo di programmazione 2014-2020. Secondo l'indicatore comune di realizzazione "partecipanti con disabilità", le misure previste dall'FSE avevano raggiunto un totale di 3,6 milioni di partecipanti nell'UE alla fine del 2021[62]. Il ***riquadro 2*** fornisce informazioni più dettagliate per i quattro Stati membri visitati.

[62] *Fondi strutturali e d'investimento europei, Relazione di sintesi 2022 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2020*, **COM(2023) 39**.

Riquadro 2

Esempi di programmi FSE per le persone con disabilità negli Stati membri visitati (uno per Stato membro)

Paesi Bassi: inclusione attiva per promuovere le opportunità di occupazione, finalizzata a contrastare la disoccupazione giovanile e migliorare l'occupabilità di chiunque abbia difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, comprese le persone con disabilità. Partecipanti con disabilità: 225 126.

Spagna: percorsi di integrazione per aiutare le persone con disabilità ad accedere al mercato del lavoro, corredati di contributi di sicurezza sociale sovvenzionati attraverso appositi centri per l'impiego. Partecipanti con disabilità (programma operativo "Inclusione sociale"): 421 063.

Svezia: inclusione nel sistema di istruzione e nel mercato del lavoro, acquisizione di competenze e qualifiche per chiunque non abbia facile accesso al mercato del lavoro, comprese le persone con disabilità. Partecipanti con disabilità: 50 287.

Romania: le misure riguardanti le persone con disabilità includevano la deistituzionalizzazione, la fornitura di dispositivi di assistenza, la formazione e l'occupazione. Partecipanti con disabilità (programma operativo "Capitale umano"): 13 670.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di audit e piattaforma di dati aperta **https://cohesiondata.ec.europa.eu/** (situazione al febbraio 2023).

76 In risposta alla pandemia di COVID-19 iniziata nel marzo 2020, la Commissione ha introdotto misure tese ad aumentare la flessibilità dei finanziamenti (CRII, seguita da CRII+)[63] e ha fornito ulteriori finanziamenti a integrazione dei programmi 2014-2020 (REACT-EU)[64] attraverso NextGenerationEU[65]. Gli orientamenti interni della Commissione agli Stati membri sull'uso dei finanziamenti di emergenza citano le misure a favore di persone con disabilità tra gli esempi di interventi che possono essere finanziati. Tuttavia, sebbene le persone con disabilità siano state colpite in misura sproporzionata dalla pandemia (cfr. esempi nel ***riquadro 3***), vengono indicate solamente come uno dei gruppi vulnerabili/svantaggiati.

[63] **Regolamento (UE) 2020/460**.

[64] **Regolamento (UE) 2020/2221**.

[65] **Regolamento (UE) 2020/2094**.

Riquadro 3

Esempi di problemi affrontati dalle persone con disabilità durante la pandemia di COVID-19 negli Stati membri visitati

Nei **Paesi Bassi**, l'impatto negativo più significativo sulle persone con disabilità è stato causato dalla decisione di vietare le visite nelle case di cura e di riposo, nonché di chiudere tutti i centri diurni per adulti e bambini con disabilità.

In **Spagna**, la pandemia ha ristretto la prestazione di numerosi servizi sociali, educativi e di assistenza all'occupazione per le persone con disabilità, di cui non sempre si è tenuto conto nella pianificazione delle misure per combattere la pandemia.

La **Svezia** non ha imposto misure di confinamento a livello nazionale durante la pandemia, ma sono state imposte misure restrittive localizzate in talune contee e/o taluni comuni. In forza di queste misure, a volte è stato limitato l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria e alle attività quotidiane delle persone con disabilità.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di audit.

77 La Commissione ha valutato l'impatto della COVID-19 sulle persone con disabilità in una fase successiva della pandemia (2021) nel contesto del semestre europeo. Il rapporto di sintesi della Commissione[66] ha evidenziato un insieme di problemi:

- un numero sproporzionato di decessi rispetto alle persone senza disabilità, sebbene vi fossero pochissimi dati disaggregati sui decessi dovuti alla COVID-19 tra le persone con disabilità;
- l'isolamento e la segregazione delle persone con disabilità negli istituti dovuti alle restrizioni imposte per la COVID-19, stanti i divieti di visita e l'annullamento delle attività, che hanno colpito anche le persone con disabilità che vivono nella comunità;
- l'accesso limitato ai servizi sanitari, di abilitazione e riabilitazione a causa della chiusura di molti servizi "non essenziali";
- la sospensione o la limitazione di servizi sociali e di sostegno in molti casi;
- la didattica a distanza, che ha probabilmente causato problemi specifici ai bambini con disabilità.

[66] Commissione europea, ***COVID-19 and people with disabilities in Europe – Assessing the impact of the crisis and informing disability-inclusive next steps***, 2021.

L’impatto della condizione abilitante orizzontale e delle raccomandazioni del semestre europeo sui finanziamenti 2021-2027 per le misure rivolte alle persone con disabilità potrebbe essere modesto

L’impatto della condizione abilitante orizzontale rischia di essere modesto

78 Come nel periodo di programmazione 2014-2020, il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027[67] stabilisce prerequisiti che devono essere soddisfatti dai programmi cofinanziati dall’UE. Tali prerequisiti sono detti “condizioni abilitanti” e possono essere orizzontali (applicabili a tutti gli obiettivi specifici) o tematici. Una delle condizioni abilitanti orizzontali rimanda all’attuazione e applicazione della Convenzione, istituendo così un nesso tra i pertinenti finanziamenti dell’UE e la Convenzione.

79 La condizione abilitante orizzontale specifica impone agli Stati membri di istituire quadri di riferimento nazionali per garantire l’attuazione della Convenzione, comprendenti:

- obiettivi con traguardi misurabili, meccanismi di raccolta dei dati e di monitoraggio;
- meccanismi volti a far sì che le politiche, la legislazione e le norme in materia di accessibilità si riflettano adeguatamente nell’elaborazione e nell’attuazione dei programmi;
- meccanismi di segnalazione alla commissione di monitoraggio dei casi di non conformità delle operazioni sostenute dai fondi UE alla Convenzione e denunce riguardanti la Convenzione presentate sulla base delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni.

[67] **Regolamento (UE) 2021/1060**.

80 La condizione abilitante orizzontale deve essere costantemente soddisfatta durante l'intero periodo di programmazione 2021-2027 perché la Commissione rimborsi le spese legate all'obiettivo specifico in questione. Si tratta di un progresso rispetto al periodo di programmazione 2014-2020[68], quando il pertinente prerequisito (condizionalità *ex ante*) prevedeva soltanto una capacità amministrativa sufficiente per attuare e applicare la Convenzione e la Commissione verificava il soddisfacimento dei prerequisiti soltanto all'inizio del periodo di programmazione.

81 La Corte ha tuttavia rilevato che la valutazione, da parte della Commissione, del rispetto della condizione abilitante orizzontale si limitava ad accertare che le strategie o i piani d'azione nazionali fissassero obiettivi misurabili. La Commissione non è giuridicamente tenuta a verificare che gli obiettivi siano effettivamente conseguiti. Ciò significa che tale condizione abilitante orizzontale costituisce un requisito amministrativo per ottenere i finanziamenti UE piuttosto che uno strumento per garantire che i finanziamenti siano utilizzati in maniera più mirata.

Le raccomandazioni del semestre europeo prestano un'attenzione limitata alle questioni riguardanti le persone con disabilità

82 Le norme per il periodo di programmazione 2021-2027[69] impongono agli Stati membri di attribuire priorità alle sfide individuate nel corso del semestre europeo e di assegnare adeguate risorse per rispondervi. Tuttavia, tale requisito è di rilevanza limitata per quanto riguarda il finanziamento di misure di sostegno alle persone con disabilità nell'UE.

83 Dall'analisi della Corte è emerso che la comunicazione sul pacchetto di primavera del semestre europeo 2022 menzionava le persone con disabilità soltanto due volte: una volta nel contesto dei gruppi colpiti in modo sproporzionato dalla COVID-19 e una volta nel contesto dell'aumento della partecipazione al mercato del lavoro. Nessuna delle raccomandazioni specifiche per paese del 2020 o del 2022 formulate nell'ambito del semestre europeo faceva esplicito riferimento alle persone con disabilità, nonostante l'impatto sproporzionato della COVID-19 su tale gruppo. Le raccomandazioni specifiche per paese del 2020 non facevano riferimento a gruppi svantaggiati (che potrebbero includere le persone con disabilità). Soltanto quattro Stati membri sono stati destinatari di una raccomandazione sui gruppi svantaggiati attraverso le raccomandazioni specifiche per paese del 2022. Nel contempo, 26 Stati membri su 27 sono stati destinatari di una raccomandazione identica sui gruppi vulnerabili in relazione agli aumenti dei prezzi dell'energia.

---

[68] **Regolamento (UE) n. 1303/2013**.

[69] **Regolamento (UE) 2021/1057**.

84 Dall'analisi della Corte è altresì emerso che i riferimenti alle persone con disabilità nelle relazioni sui paesi tendevano a essere molto ampi e generici, menzionando ad esempio il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità o il rischio di povertà e la necessità di intervento. I programmi di riforma nazionali nei quattro Stati membri visitati facevano riferimento ad azioni programmate per migliorare la situazione delle persone con disabilità, ma in misura diversa. I riferimenti alle persone con disabilità negli accordi di partenariato e nei progetti di programma dei quattro Stati membri visitati erano sostanzialmente in linea con le problematiche individuate nell'ambito del semestre europeo. Di conseguenza, le osservazioni della Commissione relative agli accordi di partenariato e ai programmi del periodo 2021-2027 facevano per lo più riferimento all'inclusione di princìpi orizzontali di non discriminazione e accessibilità.

85 Per il periodo di programmazione 2021-2027, dei quattro Stati membri visitati durante l'audit soltanto la Romania aveva incluso una priorità specifica per le persone con disabilità. Le azioni previste nel progetto di programma "Inclusione" del periodo 2021-2027 si concentrano per lo più sul miglioramento dei servizi per le persone con disabilità, nonché sulle tecnologie di assistenza, sui servizi decisionali e sulle azioni in materia di occupazione. In Svezia, il programma nazionale FSE+ si rivolge alle persone in cerca di occupazione che non hanno facile accesso al mercato del lavoro, comprese le persone con disabilità. Sia i Paesi Bassi che la Spagna continueranno ad attuare misure di sostegno alle persone con disabilità simili a quelle previste nel periodo di programmazione 2014-2020.

Conclusioni e raccomandazioni

86 Nel complesso, la Corte conclude che l'impatto pratico dell'azione dell'UE sulla situazione delle persone con disabilità negli Stati membri è stato modesto. Negli anni recenti, per queste persone non si sono osservati miglioramenti significativi nell'UE per quanto riguarda il divario occupazionale o il rischio di povertà, due degli indicatori chiave in materia di uguaglianza disponibili a livello dell'UE.

87 Per quanto riguarda i dati disponibili sulle persone con disabilità, la Corte ritiene che le differenze nei criteri per la valutazione dello stato di disabilità tra gli Stati membri (e le regioni) costituisca un problema cruciale, che impedisce alla Commissione di disporre di un quadro d'insieme preciso (cfr. paragrafo ***26***).

88 La valutazione della disabilità dipende dall'interpretazione e applicazione dei criteri da parte delle autorità centrali o decentrate degli Stati membri. A livello dell'UE, gli unici dati comparabili sulla situazione delle persone con disabilità si basano sulle indagini in cui i partecipanti autocertificano il proprio stato di disabilità. La Corte ha individuato carenze in queste indagini per quanto riguarda granularità, copertura e frequenza. Di conseguenza, non è sempre possibile riconciliare tali dati con i dati amministrativi raccolti dagli Stati membri, il che rende difficile un confronto tra paesi nell'UE. Tali differenze nei dati potrebbero compromettere il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità nell'UE. Di conseguenza, le persone con disabilità che viaggiano in un altro Stato membro o si trasferiscono per motivi di lavoro, studio o di altro genere possono incontrare ostacoli amministrativi maggiori rispetto ai cittadini di detto Stato membro. La Commissione ha definito la politica dell'UE in tale ambito al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilità. La messa a disposizione di informazioni di qualità elevata e comparabili da parte degli Stati membri è essenziale per il monitoraggio della politica dell'UE volta a garantire pari diritti alle persone con disabilità (cfr. paragrafi ***26***-***34***). Di conseguenza, la Corte raccomanda quanto segue:

Raccomandazione 1 – Ottenere dati più comparabili in tutta l'UE

La Commissione dovrebbe ottenere dati più comparabili sulla situazione delle persone con disabilità in termini di copertura, frequenza e granularità, in quanto uno degli elementi basilari per misurare l'impatto e l'efficacia della politica dell'UE volta a garantire pari diritti alle persone con disabilità.

Termine di attuazione: entro la fine del 2025.

89 Nel 2010, la Commissione ha varato la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 volta a migliorare l'inclusione sociale e il benessere delle persone con disabilità e consentire loro di esercitare appieno i propri diritti. Nella strategia venivano recepite alcune disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel contesto dell'UE e venivano proposte azioni a sostegno delle persone con disabilità in otto ambiti prioritari: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione, protezione sociale, salute e azione esterna (cfr. paragrafo ***40***).

90 La strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 affronta la maggior parte delle carenze individuate nella strategia precedente. Secondo la Corte, la strategia è coerente con la Convenzione e include nuove azioni, comprese sette iniziative faro. Tuttavia, è prevista una data di completamento soltanto per metà delle azioni, il che potrebbe influire sul monitoraggio della loro effettiva attuazione. Inoltre, alcune questioni fondamentali che rientrano almeno parzialmente nelle competenze della Commissione rimangono irrisolte. Il nesso tra la strategia 2021-2030 e i finanziamenti UE è ancora debole e la Commissione non ha ancora riesaminato tutta la legislazione dell'UE pertinente per verificarne la conformità con la Convenzione. Lo stallo della direttiva sulla parità di trattamento e il lento recepimento negli Stati membri dell'atto europeo sull'accessibilità stanno ostacolando i progressi nel conseguire gli elementi essenziali della strategia 2021-2030 (cfr. paragrafi ***41***-***50***). Di conseguenza, la Corte raccomanda quanto segue:

Raccomandazione 2 – Far avanzare il riesame e l'adozione della pertinente normativa dell'UE per garantire il rispetto della Convenzione

La Commissione dovrebbe:

a) riesaminare progressivamente la normativa dell'UE pertinente per la strategia 2021-2030 al fine di verificarne la conformità con la Convenzione;

b) mettere in atto adeguate misure per assistere il Consiglio nell'adozione della direttiva sulla parità di trattamento.

Termine di attuazione: entro la fine del 2030 (fine della strategia in vigore) per la revisione della pertinente normativa dell'UE in relazione alla Convenzione; entro la fine del 2024 per le misure relative all'adozione della direttiva sulla parità di trattamento.

91 Al fine di contribuire ad affrontare il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità, la strategia 2021-2030 prevedeva un insieme di misure nell'ambito del pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità, il cui impatto però non può ancora essere valutato. Inoltre, al fine di conseguire il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità nell'UE, la strategia 2021-2030 propone l'introduzione di una tessera europea di disabilità. La sua efficacia dipenderà tuttavia dall'ambito di applicazione che verrà definito. Il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità contribuirebbe alla circolazione senza barriere delle persone con disabilità in tutta l'UE (cfr. paragrafi ***52***-***60***). Di conseguenza, la Corte raccomanda quanto segue:

Raccomandazione 3 – Adoperarsi per il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità

La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri per conseguire il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità nell'UE (per i soggiorni brevi negli Stati membri dell'UE), nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.

Termine di attuazione: entro la fine del 2025.

92 La Commissione ha assunto l'ambizioso impegno di dare l'esempio per quanto riguarda l'accessibilità e l'occupazione di persone con disabilità. Ha invitato le altre istituzioni dell'UE a intraprendere sforzi analoghi. Finora, tuttavia, i dati disponibili non consentono di valutare se le istituzioni dell'UE abbiano conseguito gli obiettivi ambiziosi perseguiti per quanto concerne l'inclusione delle persone con disabilità nei propri organici (cfr. paragrafi ***61***-***69***). Di conseguenza, la Corte raccomanda quanto segue:

Raccomandazione 4 – Misurare e comunicare i progressi compiuti nell'occupazione di persone con disabilità presso le istituzioni dell'UE

Le istituzioni dell'UE dovrebbero dare l'esempio e:

a) misurare i progressi compiuti nell'inclusione delle persone con disabilità nei propri organici;

b) comunicare regolarmente (preferibilmente ogni due anni) i progressi nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, confrontando i propri dati con informazioni comparabili a livello dell'UE e, ove possibile, anche a livello di Stato membro.

Termine di attuazione: entro la fine del 2025.

93 Né il quadro di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020 né quello per il periodo 2021-2027 prevedono un'apposita categoria di spesa per il sostegno alle persone con disabilità. Ciò significa, tra l'altro, che il quadro di monitoraggio della Commissione non è stato concepito per fornire informazioni sulla misura in cui i finanziamenti dell'UE contribuiscono a migliorare la situazione delle persone con disabilità. Nel contempo, per entrambi i periodi analizzati nel presente audit, la normativa dell'UE prevede un indicatore di realizzazione comune riferito ai "partecipanti con disabilità". Non esiste tuttavia un indicatore comune di risultato che illustri in che modo i finanziamenti dell'UE hanno migliorato la situazione delle persone con disabilità (cfr. paragrafi ***71***-***77***).

94 Nel programmare i fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027, gli Stati membri devono soddisfare requisiti quali la condizione abilitante orizzontale sull'attuazione della Convenzione e le raccomandazioni del semestre europeo. La Corte ha rilevato che l'impatto dei due strumenti su un utilizzo più mirato dei finanziamenti dell'UE per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità negli Stati membri visitati è modesto, a causa della scarsa attenzione che vi prestano (cfr. paragrafi ***78***-***85***).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Annemie Turtelboom, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 28 giugno 2023.

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegato

Iniziative faro della strategia 2021-2030 e relativo stato di avanzamento

	Iniziativa faro	Tempistica	Stato di avanzamento
1	Varare il centro europeo di risorse AccessibleEU, per aumentare la coerenza delle politiche in materia di accessibilità e facilitare l'accesso alle conoscenze pertinenti.	2022	La Commissione ha firmato il contratto per il centro AccessibleEU, che ha avviato i lavori preparatori e ha organizzato varie presentazioni e diversi eventi. La Commissione sta anche conducendo consultazioni su un progetto di mandato di normazione per l'elaborazione di norme sui prodotti e i servizi per l'attuazione dell'atto europeo sull'accessibilità.
2	Proporre la creazione di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri.	2023	La Commissione ha avviato il dibattito su tale aspetto con gli Stati membri e le organizzazioni della società civile. Tale azione è stata altresì inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2023 sotto forma di proposta legislativa.
3	Emanare orientamenti per raccomandare agli Stati membri migliorie per quanto riguarda la vita indipendente e l'inclusione delle persone con disabilità nella comunità.	2023	La Commissione sta svolgendo il lavoro preparatorio, comprese le consultazioni con gli Stati membri e le pertinenti organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

	Iniziativa faro	Tempistica	Stato di avanzamento
4	Presentare un quadro europeo di qualità per servizi sociali di eccellenza per le persone con disabilità.	2024	Da avviare.
5	Presentare un pacchetto per migliorare i risultati sul mercato del lavoro delle persone con disabilità, che sostenga gli Stati membri nell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione attraverso il semestre europeo.	2022	Completata. Il pacchetto per l'occupazione delle persone con disabilità è stato pubblicato.
6	Istituire la piattaforma sulla disabilità, con la partecipazione dei punti focali nazionali della Convenzione, delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e della Commissione, per coadiuvare l'attuazione della strategia 2021-2030 e delle strategie nazionali in materia di disabilità.	2021	Completata. La piattaforma sulla disabilità è stata creata nell'ottobre 2021 e la prima riunione si è tenuta il 15 dicembre 2021.
7	Adottare una rinnovata strategia sulle risorse umane presso la Commissione comprensiva di azioni volte a promuovere la diversità e l'inclusione delle persone con disabilità.	2022	Completata. La strategia è stata pubblicata nell'aprile 2022.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro di monitoraggio della Commissione.

Abbreviazioni e acronimi

CRII/CRII+: Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus/Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus

EPSO: Ufficio europeo di selezione del personale

Eurofound: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

FRA: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

FSE: Fondo sociale europeo

FSE+: Fondo sociale europeo Plus

REACT-EU: assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa

RSP: raccomandazione specifica per paese

Glossario

Abilitazione: processo che aiuta le persone con disabilità ad acquisire o migliorare capacità e funzionalità per la vita quotidiana.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali: agenzia dell'UE che salvaguarda i diritti, i valori e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: nel 2007, l'UE ha firmato la Convenzione, entrata in vigore nel gennaio 2011. La Convenzione è uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisce standard minimi per i diritti delle persone con disabilità. 22 Stati membri su 27 hanno inoltre ratificato il protocollo opzionale accluso alla Convenzione, che stabilisce un meccanismo di denuncia per i privati cittadini. L'UE come tale non lo ha ratificato.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: agenzia dell'UE che fornisce informazioni, consulenza e competenze su aspetti sociali, occupazionali e legati al lavoro.

Indicatore di realizzazione: variabile misurabile che fornisce informazioni per la valutazione dei prodotti o dei traguardi di un progetto.

Indicatore di risultato: valore utilizzato per misurare i risultati generati dai progetti sostenuti o i risultati conseguiti a livello di programma operativo.

Obiettivi di sviluppo sostenibile: nel 2015, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, successivamente ratificata da tutti gli Stati membri. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile menzionano esplicitamente le persone con disabilità (obiettivo 4 sull'istruzione, obiettivo 8 sulla crescita e l'occupazione, obiettivo 10 sull'uguaglianza, obiettivo 11 sull'accessibilità degli insediamenti umani e obiettivo 17 sulla raccolta dei dati). Altri obiettivi fanno riferimento alle persone in situazioni di vulnerabilità, un concetto che include le persone con disabilità.

Pilastro europeo dei diritti sociali: quadro per la promozione di diritti sociali nuovi e più efficaci per i cittadini dell'UE.

Programma operativo: quadro di riferimento per l'esecuzione dei progetti di coesione finanziati dall'UE in un dato periodo, che riflette le priorità e gli obiettivi stabiliti negli accordi di partenariato tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Raccomandazione specifica per paese: uno degli indirizzi annuali che la Commissione, nell'ambito del semestre europeo, rivolge ai singoli Stati membri in merito alle rispettive politiche macroeconomiche, di bilancio e strutturali.

Semestre europeo: ciclo annuale che fornisce un quadro per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE e per il monitoraggio dei progressi compiuti.

Risposte del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea

https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2023-20

Cronologia

https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2023-20

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II – presieduta da Annemie Turtelboom, Membro della Corte – specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell'inclusione. L'audit è stato diretto da Stef Blok, Membro della Corte, coadiuvato da: Johan Adriaan Lok, capo di Gabinetto, e Laurence Szwajkajzer, attaché di Gabinetto; Pietro Puricella e Maria Eulàlia Reverté I Casas, primi manager; Aleksandra Klis-Lemieszonek, capoincarico; Luis de la Fuente Layos, vice capoincarico, e Marjeta Leskovar e Nils Odins, auditor. Iulia-Mihaela Vlădoianu ha fornito assistenza linguistica. Olga Ioannidou, responsabile della diversità e dell'inclusione presso la Corte dei conti europea, ha fornito assistenza sulle tematiche dell'uguaglianza e dell'inclusione.

Da sinistra a destra: Iulia-Mihaela Vlădoianu, Luis de la Fuente Layos, Laurence Szwajkajzer, Johan Adriaan Lok, Aleksandra Klis-Lemieszonek, Stef Blok, Maria Eulàlia Reverté I Casas, Pietro Puricella, Marjeta Leskovar.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2023

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla **decisione della Corte n. 6-2019** sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza **Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)**. Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre richiedere una autorizzazione aggiuntiva.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-0685-7	ISSN 1977-5709	doi: 10.2865/320739	QJ-AB-23-020-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-0246-0	ISSN 1977-5709	doi: 10.2865/720504	QJ-AB-23-020-IT-N

Circa un quarto dei cittadini dell'Unione europea dichiara di avere una disabilità. Per aiutare gli Stati membri a fornire assistenza, l'UE ha adottato strategie specifiche in materia. La Corte ha valutato se la Commissione avesse adottato misure efficaci a sostegno delle persone con disabilità. L'azione dell'UE in tale ambito ha avuto un impatto limitato e gli indicatori chiave non avevano registrato alcun miglioramento significativo. I criteri per la definizione dello stato di disabilità differiscono da uno Stato membro all'altro e i dati statistici non sono comparabili, il che potrebbe ostacolare il reciproco riconoscimento. La strategia 2021 2030 definisce gli obiettivi, ma alcuni problemi rimangono irrisolti e il sistema di monitoraggio in essere non indica in che modo i finanziamenti dell'UE contribuiscano a migliorare la vita delle persone con disabilità. La Corte raccomanda alla Commissione di ottenere dati più comparabili, adoperarsi per il reciproco riconoscimento dello stato di disabilità e analizzare la normativa dell'UE per valutarne la conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Corte raccomanda inoltre alle istituzioni dell'UE di misurare i progressi compiuti per includere persone con disabilità nei propri organici.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.

CURIA RATIONUM
CORTE DEI CONTI EUROPEA

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors